LINEAMENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Elena Faldon

1. IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI

- **IL DIRITTO**

o Le regole prescrittive (1 - 3)

- Norme GENERALI: valgono per tutti coloro che si trovano in una determinata situazione
- Norme ASTRATTE: valgono tutte le volte che la situazione si ripete, vale ogni volta e non solo una
- Regole DESCRITTIVE: non prescrivono comportamento, ma descrivono ciò che è PROBABILE che accada/che accade (es. leggi naturali, economiche etc.), possono essere v o f (osservazione empirica)
- Regole PRESCRITTIVE: sono generali e astratte, prescrivono comportamenti e li qualificano come dovuti o vietati, può essere trasgredita, è x questo che esiste → trasgressione è prevista e disapprovata

o Regole e sanzioni (3 - 4)

- SANZIONI: prestabilita in relazione alla trasgressione, conseguenza negativa espressamente prevista
- Accanto a regola prescrittiva esiste un'altra regola prescrittiva che stabilisce la sanzione in caso di trasgressione

o Le norme giuridiche (4 - 5)

- REGOLE DEL DIRITTO/NORME GIURIDICHE: regole prescrittive che disciplinano comportamenti umani da tenere o da evitare
 !!!Non tutte le regole prescrittive sono regole giuridiche!!!
- Differenziazione norme giuridiche da altre regole prescrittive → *società evoluta*
- Ogni gruppo sociale deve averle x avere ordinata e accettabile convivenza
- DIRITTO OBIETTIVO: insieme delle regole (norme giuridiche) mediante le quali si individuano comportamenti da tenere/evitare, si prevedono le sanzioni e si istituiscono le autorità a cui spetta compito di infliggere sanzioni

o La produzione delle norme giuridiche (5 - 7)

- Regole giuridiche sono *prodotte da un gruppo sociale in modo volontario e consapevole* (non spontaneamente x consuetudine, no xké sovraumane, no x deduzione → no diritto naturale/frutto di sola razionalità)
- regole giuridiche nascono attraverso procedure → attraverso **atti giuridici normativi/atti fonte**
- **FONTE DEL DIRITTO**: OGNI ATTO/FATTO IDONEO A PRODURRE NORME GIURIDICHE
- Compito di approvare le norme da seguire come norme giuridiche è affidato a determinate persone che hanno posizione di autorità e potere in quanto ricoprono cariche → organi [1]
- **NORME PRECETTO**: NORME DESTINATE A DISCIPLINARE IL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE
- **NORME SANZIONE**: PREVEDONO LE SANZIONI DA INFLIGGERE AI TRASGRESSORI
- **NORME DI ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI POTERI**: NORME CHE STABILISCONO QUALI AUTORITÁ E QUALI PERSONE ABBIANO COMPITO DI GIUDICARE E APPLICARE SANZIONI
- **NORME SULLA PRODUZIONE GIURIDICA** (norme sulla produzione di altri atti giuridici): STABILISCONO QUALI AUTORITÁ E PERSONE POSSANO DECIDERE LA CREAZIONE/MODIFICAZIONE DI NORME + PROCEDURE

o L'ordinamento giuridico (7 - 10)

- **ORDINAMENTO GIURIDICO**: INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE DI UN GRUPPO SOCIALE CHE RENDE QUEST'ULTIMO GIURIDICAMENTE ORGANIZZATO
- **Principio della pluralità degli ordinamenti giuridici**: esistono diversi ordinamenti x ≠ gruppi sociali
- Considerati ordinamenti giuridici quelli dei *gruppi sociali indipendenti* → STATI = **ORDINAMENTI STATALI**
- **ORDINAMENTO INTERNAZIONALE**: REGOLE CHE DISCIPLINANO I COMPORTAMENTI DEGLI STATI NEI LORO RAPPORTI RECIPROCI
- **ORDINAMENTO CANONICO**: COMPLESSO DELLE NORME DELLA CHIESA CATTOLICA
- Importanza del **carattere pubblico** dell'ordinamento ⇒ affermazione del proprio ordinamento come ordinamento giuridico da parte dei componenti del gruppo
- **Valore** dei comportamenti prescritti o vietati non è **mai assoluto**, ma **sempre relativo** ad un certo ordinamento → **PRINCIPIO DELLA RELATIVITÁ DEI VALORI GIURIDICHE**

o Diritto e giustizia (10 - 11)

- Norma può essere *ingiusta* dal punto di vista assoluto o morale
- **Teorie del diritto naturale**: DIRITTO = GIUSTIZIA → tutte le norme giuste sono norme giuridiche
 - ⇢ Possibile solo se nel gruppo sociale c'è stessa idea di *giusto*, ma quasi impossibile trovare *consenso generale*
- **Diritto positivo**: attenzione è sui *modi* e sulle *autorità* che formulano le norme, no su contenuto; significa rifarsi a un criterio di individuazione delle regole giuridiche stabilit, no fede ingenua nel diritto voluto e posto da astratto legislatore
 - ⇢ Positivo nel senso che è **posto → le norme non sono valide perché sono *giuste*, ma perché sono state poste in essere nei modi stabiliti**
 - ⇢ Procedure di *consacrazione* della norma → fattore di certezza
 - ⇢ Nessuna legge positiva può venire applicata se non viene prima **interpretata**
 - ⇢ **INTERPRETAZIONE** avviene secondo criteri, principi e concetti non facenti parte di specifica legislazione
 - ⇢ Però ***COSTITUZIONE***: **accettata** come giusta perché esprime i fondamentali valori e principi ritenuti mediamente giusti ⇒ è alla base dell'intera normazione
 - ⇢ La concezione di ciò che è *giusto*/ingiusto cambia nel tempo

o Diritto, consenso e forza (12 - 13)

- **Criteri fondamentali** non possono essere giuridici, esistono semplicemente e di fatto in quanto sono riconosciuti nell'ambito di un determinato gruppo sociale ⇒ diritto fondato sul consenso
 - ⇢ Es.: Costituzione repubblicana è *accettata* in ITA come supremo atto regolatore della vita associata

Commentato [EF3]: Popolo, sovranità, territorio

Commentato [EF1]: Regole = norme

Commentato [EF2]: Privati: contratti
Pubblici: leggi, provvedimenti amministrativi e sentenze giudiziarie

- **Criteri politici** ci permettono di accettare principi fondamentali → *principi democratici*
- Accettazione delle norme in alcuni sistemi giuridici può anche avvenire con forza o minacce → anche se non moralmente accettati (in situa estrema) ⇒ diritto fondato sulla forza
 - → Però anche in democrazia sistema si impone con forza a chi non accetta le norme + anche in tirannia sistema gode di consenso di alcuni

o Le Carte dei diritti dell'uomo (13 - 15)

- **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** (10.12.1948)
 - → **ONU**
 - → *Art. 1*: solenne enunciazione della libertà naturale e dell'uguaglianza delle persone
 - → *Art. 2*: divieto di discriminazione
 - → *Art. 3 – 29*: diritti umani fondamentali
 - → Esprime gli obiettivi generali della comunità delle nazioni in relazione ai valori della persona e sui valori di libertà
 - → Valore **morale** e **politico**
- **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (4.11.1950), Roma
 - → Carattere più precisamente giuridico → violazione dei diritti umani può essere accertata da apposito giudice → **Corte europea dei diritti dell'uomo**
- Punizione secondo diritto internazionale umanitario (per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimine di aggressione, genocidio)
 - → **Giurisdizione universale**: qualunque giurisdizione penale nazionale può punire
 - → **Costituzione di appositi tribunali internazionali**
 - → Es.: **Corte penale internazionale permanente dell'Aia** (17.07.1998), Roma (2003 operativa)

• LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE

o Norme scritte e norme non scritte (17 - 19)

- **NORME SCRITTE** → si presentano come un messaggio linguistico composto di parole e di frasi che costituiscono il testo normativo
 - → **Testo normativo** è l'*essenziale*, non vi si può prescindere, è il necessario punto di partenza, ciò che vincola i tentativi di spiegazione ⇒ è **dato da interpretare**
 - → **DISPOSIZIONE**: è il testo in sé
 - → **NORMA**: prescrizione considerata nel suo significato
- Opera interpretativa porta a d individuare significati ≠ da quelli originali → giustificata da **evoluzione dell'ordinamento**
 - → Da una sola disposizione → più norme diverse
- **Una norma, anche se scritta, non può essere applicata senza un processo di interpretazione**
- Disposizioni normative sono raccolte in articoli

o L'entrata in vigore (19 - 20)

- Per applicare norme devono essere **PUBBLICATE** nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana/Bollettino Ufficiale della Regione**
 - → Consentire a tutti la conoscenza delle nuove norme
 - → **VACATIO LEGIS**: 15 gg post pubblicazione prima di entrare in vigore, poi sono *efficaci* e *vincolanti*

o La norma e la fattispecie (20 - 22)

- Struttura della norma
 - → Collega certi accadimenti a certe conseguenze
 - → **Fattispecie**: "immagine del fatto"
 - → **Astratta**: indica l'immagine del fatto descritta dalle parole della disposizione
 - → **Concreta**: indica il fatto nella sua reale esistenza → fatti reali

!!!Va verificato che si siano in concreto realizzati i fatti!!!

o L'interpretazione (22 - 29)

- **INTERPRETAZIONE**: OPERAZIONE INTELLETTUALE MEDIANTE LA QUALE SI PERVIENE A CHIARIE QUALE SIGNIFICATO DEBBA ESSERE ATTRIBUITO ALLE PAROLE CON LE QUALI LA NORMA È ESPRESSA IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO
- Solitamente nucleo centrale di significato chiaro, poi zona periferica meno chiara
 - → **LETTERALE**: senso fatto palese da significato proprio delle parole
 - → **LOGICA**: risultato razionale che si suppone voluto attraverso la norma

 Art. 12 preleggi, c.c.
 - → **SISTEMATICA**: necessità di intendere il significato di ogni norma nel collegamento con il significato di altre norme (*precedenti* o *successive*)
 - → **DOTTRINALE**: interpretazione data da specialisti, ha valore qualitativo
 - → Opera di interpretazione degli specialisti forma la **dottrina**
 - → **GIURISPRUDENZIALE**: significato usualmente attribuito dai giudici alle norme nelle sentenze → grande valore pratico (sistemi giuridici di tipo continentale, applicazione diretta della legge)
 - → Funzione di orientamento e integrazione nell'applicazione di norme giuridiche
 - → **ESTENSIVA**: parole usate nella legge hanno significato troppo ristretto rispetto a intenzione del legislatore
 - → **RESTRITTIVA**: testo letterale ha significato più ampio di quello voluto
 - → **AUTENTICA**: interpretazione del legislatore stesso, l'interpretazione ha la stessa provenienza della norma interpretata
 - → È **VINCOLANTE PER TUTTI** ⇒ **PRESCRIZIONE INTERPRETATIVA**
 - → Norme di interpretazione autentica SONO RETROATTIVE
- Alla fine del processo interpretativo la soluzione assume la forma del **SILLOGISMO GIUDIZIALE**

• I RAPPORTI TRA NORME GIURIDICHE

o Sviluppo e mutamento dell'ordinamento giuridico (31)

- Ordinamenti giuridici non sono statici, ma *dinamici*
 - → Norme giuridiche possono sorgere in diversi modi → esiste **pluralità delle fonti del diritto**
 - → Fonti del diritto sono concepite come capaci di produrre stabilmente e continuamente **nuove norme giuridiche**

o Successione di norme di una fonte (31 - 34)

- Cosa succede quando una fonte produce nuove norme? Quali sono i rapporti tra le norme prodotte dalla stessa fonte?
 - → **Si aggiungono** a quelle precedenti → nuova norma *sviluppa/arricchisce* l'ordinamento
 - → **Escludono** le precedenti perché si generano *antinomie*
 - → Antinomia tra norme della stessa fonte/di fonti dello stesso grado risolta attraverso *criterio cronologico* ⇒ **abrogazione** (venir meno di una

Commentato [EF4]: Norme giuridiche devono derivare dal popolo
Popolo si esprime secondo regole maggioranza e minoranza

Commentato [EF6]: "Intenzione del legislatore" → no persona specifica
Studio storico del perché legislatore ha voluto determinate norme

Commentato [EF7]: Sistemi anglosassoni si basano sui precedenti che vincolano gli altri giudici

Commentato [EF8]: Produzione di nuove disposizioni da parte di una fonte del diritto con lo scopo di precisare disposizioni precedenti

Commentato [EF9]: Regola → premessa maggiore, caso in esame come corrispondente alla regola → premessa minore, applicazione regola a caso concreto → conclusione

Commentato [EF5]: Libri → titoli → capi → (sezioni) → articoli (rubrica per sintetizzare contenuto) → commi (numerati, ogni volta che si va a capo) → (periodi)

norma ad opera di altra norma successiva ed incompatibile con il permanere della prima)
 - ⇢ Norma perde l sua efficacia solo per il futuro → continua a vivere per i casi passati perché le norme giuridiche **non sono retroattive**
- **RETROATTIVITÁ**: una norma seve essere applicata non solo ai fatti che si verificheranno in futuro, ma anche a quelli che si sono già verificati nel passato
 - ⇢ *Art. 11, preleggi c.c.*: **regola della normale irretroattività**
 - ⇢ *Art. 25, secondo comma, Cost.*: **irretroattività delle sanzioni penali** → la norma incriminante deve già esistere nel momento in cui l'azione incriminata viene compiuta
- (*Preleggi c.c.*) **ABROGAZIONE**
 - ⇢ **Espressa**: nuova norma individua esplicitamente e con precisione quali disposizioni precedenti vengono abrogate
 - ⇢ **Tacita**: in mancanza di abrogazione esplicita il venir meno della norma precedente si ricava dall'insanabile contrasto con quella nuova
 - ⇢ **Nuova disciplina dell'intera materia**: si riordina la materia raccogliendola in un unico atti normativo → **TESTO UNICO**
- **DEROGA**: solo alcune situazioni tra quelle già previste vengono diversamente disciplinate, la norma precedente non viene meno in generale, non c'è completa incompatibilità → **criterio di specialità**

o Rapporti tra fonti. Parità, gerarchia, competenza (34 - 36)

- Fonti diverse = diversi modi di produzione del diritto
- Rapporti di concorrenza → due o + fonti pongono legittimamente norme nella stessa materia → formano insieme la disciplina della materia
 - ⇢ Parità → fonti che hanno la stessa forza → **criterio cronologico**

!!!Legge, decreto-legge e decreto legislativo sono su piano di sostanziale parità!!!
*fonti **subprimarie***

 - ⇢ **FORZA DI UN ATTO NORMATIVO**:
 - ⇢ **Aspetto attivo**: misura la capacità delle norme da esso prodotte di innovare rispetto alle norme preesistenti modificandole o abrogandole
 - ⇢ **Aspetto passivo**: capacità di resistere alle innovazioni che venissero introdotte da norme non dotate della stessa forza
 - ⇢ Gerarchia
 - ⇢ **Subordinazione**: una fonte è superiore e l'altra inferiore = **gerarchia tra le fonti**
 - ⇢ Es.: regolamento è subordinato alla legge e non ne può abrogare o modificare le norme, se è in contrasto è **illegittima** e ciò ne comporta l'**eliminazione** → **ANNULLAMENTO**
 - ⇢ **COSTITUZIONE** > **LEGGE ORDINARIA** > REGOLAMENTI
- Rapporti di competenza tra fonti dello stesso ordinamento → **criterio di competenza**, non tutte le fonti si dedicano a stesso ambito di materia ⇒ **RAPPORTI DI COMPETENZA ESCUDONO OGNI LEGITTIMA CONCORRENZA TRA LE FONTI**
 - ⇢ In caso di violazione dei limiti di competenza → **ANNULLAMENTO per ILLEGITTIMITÁ**
- Rapporti di competenza tra ordinamenti diversi → ordinamento italiano rinuncia a determinare con la propria disciplina certe fattispecie es. vs ordinamento dell'Unione Europea
 - ⇢ Competenze assegnate da *trattati istitutivi*
 - ⇢ *Sentenza n° 170* → ordinamento italiano limita l'efficacia delle proprie norme escludendo l'applicazione di norme contrastanti con le regole dei trattati

o L'illegittimità delle norme (36 - 37)

- Norma illegittima ≠ norma inesistente
 - ⇢ Norma illegittima è efficacie, produce effetti in via provvisoria, solitamente situazione di incertezza
- Giudici determinano l'illegittimità delle norme di legge, in particolare quelli della **Corte costituzionale** e mediante specifiche procedure
- Se delle norme contrastano con norme dell'Unione Europea
- **Norme dei regolamenti** possono essere giudicate illegittime da qualsiasi giudice, MA solo giudici amministrativi possono annullarle

• I SOGGETTI

o Le persone fisiche (39 - 42)

- **SOGGETTI DI DIRITTO**: destinatari delle norme giuridiche, le loro posizioni sono disciplinate come una delle **situazioni giuridiche soggettive** (*diritti*/*obblighi*/*doveri*/*poteri*) → essere soggetti = essere capaci di essere titolati di situazioni giuridiche, cioè di avere **CAPACITÁ GIURIDICA** (propria di tutte le persone considerate tali da ordinamento → **personalità giuridiche** e **persone fisiche**)
- Universalità della capacità giuridica
 - ⇢ *Art. 1, co. 1, c.c.* capacità giuridica si acquista con nascita
 - ⇢ *Art. 2, Cost.* riconoscimento diritti inviolabili dell'uomo
 - ⇢ *Art. 3, co. 1, Cost.* principio di uguaglianza
 - ⇢ *Art 22, Cost.* no privazione per motivi politici di capacità giuridica, cittadinanza e nome
- Persone fisiche no vincolate a stare in posto particolare
 - ⇢ *Art. 13, Cost.* libertà personale
 - ⇢ *Art. 16, Cost.* libertà di circolazione e soggiorno per cittadini
- **RESIDENZA**: LUOGO IN CUI LA PERSONA HA LA DIMORA ABITUALE (*Art. 43, co. 2, c.c.*) → luogo di **stabile dimora**
 - ⇢ Determinata attraverso iscrizione all'anagrafe di un Comune
 - ⇢ Deve essere effettiva
 - ⇢ Determina:
 - ⇢ Esercizio diritto di voto
 - ⇢ Notificazione atti giudiziari
 - ⇢ Appartenenza a Comune, Provincia, Regione
- **DIMORA**: LUOGO IN CUI QUALCUNO DI FATTO SOGGIORNA (anche temporaneamente, MA non precariamente)
- **DOMICILIO**: LUOGO DOVE UNA PERSONA HA STABILITO LA SEDE PRINCIPALE DEI SUOI AFFARI E INTERESSI (*Art. 43, co. 1, c.c.*)
 - ⇢ **Domicilio generale** è unico, può coincidere con residenza
 - ⇢ **Domicilio speciale** può essere eletto per determinati atti o affari
 - ⇢ Determina:

Commentato [EF10]: Persone fisiche → soggetti dell'ordinamento giuridico ⇒ hanno capacità di essere destinatari di norme giuridiche e di divenire titolari di situazioni giuridiche (*capacità giuridica*)

 - ⇢ Luogo dove vanno pagate somme di danaro al creditore
 - ⇢ Luogo dove si apre la successione (domicilio del defunto)

○ La capacità delle persone fisiche (42 - 43)

- Anche neonato ha diritti e ha quindi la *capacità giuridica*, MA **non è in grado di agire** → conseguenza della mancanza di qualsiasi *capacità naturale*
- **CAPACITÁ DI AGIRE**: CIÒ CHE CONSENTE AD UN SOGGETTO DI COMPIERE AZIONI ALLA QUALI SI COLLEGANO EFFETTI GIURIDICI → *capacità di modificare la propria e altrui situazione giuridica, acquisibile con la maggiore età → capacità di compiere qualunque atto giuridicamente rilevante*
- *Art. 128 c.c.* "incapacità di intendere e volere" ⇒ incapacità di valutare e decidere responsabilmente = **INCAPACITÁ NATURALE**
 - ⇢ Gli atti compiuti sono viziati e quindi annullabili
 - ⇢ Comporta la non responsabilità di eventuali danni provocati a terzi

○ La rappresentanza (43 - 46)

- Possibilità di agire per altri o attraverso altri → **RAPPRESENTANZA**: POTERE DI AGIRE PRODUCENDO EFFETTI GIURIDICI PER UN'ALTRA PERSONA
- Rappresentante agisce *in nome* e *per conto* dell'interessato
 - ⇢ **Rappresentanza legale**: la *legge* impone che la persona incapace sia rappresentata da una persona capace
 - ⇢ **Rappresentanza volontaria**: l'interessato decide di nominare un rappresentante per sua volontà
 - ⇢ **PROCURA**: atto con il quale una persona volontariamente conferisce a un'altra persona la rappresentanza (*Art. 1387 c.c.*)
 - ⇢ **Speciale** (singoli affari)
 - ⇢ **Generale** (tutti gli affari di una persona)
 - ⇢ **Organica** (quando le *persone giuridiche* sono rappresentate dalle persone fisiche che ne costituiscono l'organizzazione, in particolare il **legale rappresentante**)

○ Le persone giuridiche (46 - 48)

- Nella vita associata ci sono le *organizzazioni* formate da singoli componenti
- **ORGANIZZAZIONE**: INSIEME DI PERSONE FISICHE UNIFICATO DA REGOLE che determinano:
 a. Appartenenza
 b. Scopi
 c. Finalità
 d. Mezzi/Risorse
 e. Quali soggetti possono e devono agire per l'organizzazione
 - ⇢ Costituisce un'unità separata e diversa dai soggetti fisici che la compongono
 - ⇢ Creazione di una **PERSONA GIURIDICA** che è **soggetto di diritto**
 - ⇢ Sono traduzione giuridica di un fenomeno sociale

!!!Non tutte le organizzazioni sono persone giuridiche (es. partiti, sindacati etc.)!!!

- Consente la **SEMPARAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ PATRIMONIALE**
- No domicilio generale né residenza, solo **SEDE**

• LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. I BENI

○ Varietà di relazioni tra soggetti (55 - 56)

- *Diritto* e *obbligo* sono **situazioni giuridiche soggettive** nei quali i soggetti si possono trovare nei confronti di certe persone in relazione a certi beni (possono essere vantaggiose o svantaggiose)

○ I diritti soggettivi (56 - 58)

- **DIRITTO SOGGETTIVO**: quando ci è *garantito* il godimento di un determinato bene della vita (di varia natura)

!!! Non c'è diritto soggettivo se non c'è la garanzia del godimento!!!

- Garanzia del godimento: fornita dal *diritto in senso obiettivo* (insieme delle norme giuridiche) ⇒ sono le norme di un certo ordinamento a stabilire quali beni della vita sono garantiti e le modalità della garanzia
 - ⇢ **DIRITTI ASSOLUTI**: in relazione ad ogni altro soggetto (gli altri soggetti si limitano a non fare nulla di lesivo nei nostri confronti)
 - ⇢ Es.: proprietà, vita, nome…
 - ⇢ **DIRITTI RELATIVI**: in relazione a soggetti determinati che si trovano di fronte al titolare del diritto in situazione di obbligo ⇒ classico rapporto giuridico
 - ⇢ Es.: contratto di locazione
 - ⇢ Soggetti a *prescrizione*: vengono meno se non esercitati per molto tempo

○ I poteri giuridici (58 - 60)

- **POTERE GIURIDICO**: possibilità data a un determinato soggetto di produrre effetti giuridici mediante proprio atti volontari derivanti dalle norme del diritto (sono le norme che riconoscono potere di agire ai soggetti)
 - ⇢ Collegato a capacità di agire e capacità giuridica
 - ⇢ Soggetti del potere giuridico sono i beni della vita, ma ≠ da diritto soggettivo, non c'è garanzia di godimento, bensì possibilità di mutarne la condizione giuridica
- **POTERI UNILATERALI**: possono essere esercitati da un solo soggetto (es.: poteri delle autorità, testamento, procura, diritti protestativi tipo recessione contratto e licenziamento)
 - ⇢ **POTESTÁ PUBBLICHE**: legittimate da superiorità delle autorità legittimata da norme giuridiche
 - ⇢ Normativa → potere di fare le norme
 - ⇢ Giurisdizionale → potere di giudicare
 - ⇢ Amministrativa → provvedere ai pubblici interessi
- **POTERI BILATERALI**: richiedono la partecipazione di almeno due soggetti (contratti tra privati)

○ Interessi legittimi e interessi giuridicamente rilevanti (60 - 63)

- **INTERESSE LEGITTIMO**: situazione di vantaggio che si possiede di fronte al potere dell'amministrazione
 - ⇢ L'interesse del soggetto è quello di non essere privato del godimento di un bene
 - ⇢ Interesse protetto da atto dell'autorità dalla garanzia della legittimità dell'atto stesso → se illegittimo l'atto viene annullato, MA se conforme alla legge l'interesse legittimo decade
 - ⇢ Es.: espropriazione → proprietario è in situazione svantaggiosa (*soggezione*) rispetto all'autorità che attua l'espropriazione (sopprime il diritto di proprietà); concorso pubblico → concorrente ha un interesse legittimo a promuovere una verifica da parte di un giudice della legittimità del concorso; sanzione disciplinare → studente è in posizione di soggezione nei confronti delle autorità scolastiche, MA può far valere il suo interesse legittimo nel svolgere un controllo sulla

Commentato [EF11]: Vita, nome, riconoscimento cittadinanza, mantenimento, assistenza etc.

Commentato [EF12]: Quando manca il soggetto è in stato di **INCAPACITÀ LEGALE**

Commentato [EF13]: No voto e no testamento

Commentato [EF14]: Rappresenta la persona giuridica nelle cause

Commentato [EF15]: Tutti gli esseri umani sono soggetti dotati sia di personalità che di capacità giuridica

Commentato [EF16R15]: Sono anche dette **ENTI MORALI** o **ENTI**

Commentato [EF17]: Società per azioni sono SEMPRE personalità giuridiche, dal momento dell'iscrizione al registro delle imprese

legittimità dei provvedimenti presi nei suoi confronti

- **FATTI E ATTI GIURIDICI**

o I fatti giuridici (71 - 72)

- Fatti naturali e fatti umani non sempre provocano effetti giuridici
 - → Alcuni sono presi in considerazione dalle norme: morte, nascita, compimento della maggiore età
- **FATTO GIURIDICO**: ogni fatto dal quale una norma del diritto fa derivare qualche conseguenza, cioè ogni fatto giuridicamente rilevante

o Il decorso del tempo (72 -73)

- **TERMINE**: momento nel quale giunge a maturazione un determinato effetto giuridico collegato al decorso del tempo
 - → **Termine iniziale**: momento nel quale gli effetti iniziano a prodursi (es.: *vacatio legis*)
 - → **Termine finale**: momento nel quale l'effetto cessa (es.: denuncia dei redditi entro data dovuta)
 - → **Termine perentorio**: attività compiute solo entro termine
 - → **Termine ordinatorio**: attività che si possono compiere anche dopo il termine
 - → **Termine di decadenza**: dopo il termine decade la possibilità di esercitare il potere
- **PRESCRIZIONE**: il venir meno di un diritto in quanto esso non viene esercitato per un tempo prestabilito
 - → Regole su sospensione e su interruzione dei termini di prescrizione

o I fatti illeciti (74 - 76)

- FATTI ILLECITI (categoria di fatti giuridici): comportamenti umani (cioè compiuti da soggetto consapevole e responsabile), che sono contrari al diritto che prevedono sanzioni (derivate dalle norme)
 - → **ILLECITO CIVILE**: comportamento che provoca danno ingiusto verso qualcuno violandone i diritti soggettivi
 - → *Sanzione*: risarcimento del danno provocato, la norma che la prevede è posta a protezione del singolo individuo danneggiato
 - → **Illecito contrattuale**: violazione di una preesistente obbligazione
 - → **Illecito extracontrattuale**: qualsiasi atto doloso che provoca danno prevede il risarcimento del danno
 - → **ILLECITO PENALE**: il comportamento che trasgredisce alla norma è un **reato**, la norma e la sanzione (**pena**) sono poste a tutela dei valori propri della comunità generale, contro comportamenti dannosi per tutti
 - → **Pene**: incidono su libertà personale/patrimonio
 - → *Art. 25, Cost.* **principio di legalità** (*nullum crimen sine lege*) = nessun crimine senza legge
 - → **ILLECITO AMMINISTRATIVO**: comportamento che prevede come sanzione l'obbligo di pagare una somma di danaro a favore della pubblica amministrazione a titolo di contravvenzione (es.: multe)
 - → **ILLECITO DISCIPLINARE**: comportamenti scorretti dei sottoposti alla pubblica amministrazione (es.: militari), puniti con sanzioni disciplinari
- Possibile la contemporaneità degli illeciti

o Gli atti giuridici (76 -80)

- **ATTI GIURIDICI**: manifestazioni di volontà con le quali un soggetto esercita un potere previsto dalle norme, producendo effetti giuridici corrispondenti alla volontà espressa
- Atti giuridici possono esistere anche in modo non conforme a quello previsto dalla legge ⇒ **ATTO GIURIDICO INVALIDO**
 - → Possono essere dichiarati nulli o annullati, MA ciò non significa che siano inefficaci (es.: legge che produce effetti fino a quando la Corte costituzionale non ne dichiara l'incostituzionalità) → **invalidità ≠ inefficacia**
- **FORMA DELL'ATTO**: manifestazione esterna riconoscibile della volontà espressa dall'atto giuridico
 - → *Principio della libertà delle forme*
 - → **Forma orale**
 - → **Forma scritta** a volte necessaria (forma quasi sempre usata nel diritto pubblico)
 - → **Forma solenne dell'atto pubblico**: atto redatto da un notaio o pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede
 - → Forma specifica a volte richiesta come requisito sostanziale, se non rispettata ⇒ nullità

o Gli atti di autonomia privata (80 - 81)

- **ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA**: atti con i quali ciascuno esercita il potere a lui riconosciuto di disporre dei propri interessi, soggetti provvedono da se liberamente a disciplinare i propri rapporti giuridici

2. IL DIRITTO PUBBLICO

- **LO STATO**

o Nozione generale (105 - 106)

- **STATO**: esistenza di una comunità organizzata, cioè di una organizzazione che esercita le massime funzioni di Governo, in modo indipendente ed efficacie rispetto ad un determinato territorio → ENTE COMPOSTO DI SOVRANITÁ, TERRITORIO E POPOLO, è **ordinamento giuridico** (perché disciplinato da norme giuridiche)
 - → Lo stato non si identifica in nessuno dei singoli elementi che lo compongono, ma consiste in un *legame* tra essi

o L'ordinamento e l'istituzione statale (106 - 107)

- **Stato in senso ampio**: popolo italiano organizzato nelle sue istituzioni
- **Stato in senso stretto**: stato è una delle istituzioni del popolo italiano, ma quella dotata di supremazia

o Il territorio (107 - 109)

- "Ciò su cui lo Stato esercita un diritto di sovranità" ⇒ qualcosa che lo Stato possiede *VS* territorio come "elemento dello Stato" ⇒ qualcosa che lo Stato è *VS* "ambito spaziale nel quale Stato esercita dominio" ⇒ qualcosa entro/in relazione la quale lo Stato opera come Stato
- Luogo di stabile radicamento del **popolo**
- CONFINI
 - → Naturali *VS* Artificiali
 - → Mare territoriale (3 miglia marine) *VS* mare libero
 - → Spazio contiguo al mare territoriale
 - → Zona economica esclusiva

o Il popolo (109 - 113)

- **POPOLO**: formato da tutti i *cittadini*, OVUNQUE RESIDENTI
 - → **CITTADINANZA**: DEFINISCE UNA PERSONA FISICA COME MEMBRO DI UNA DETERMINATA COMUNITÁ STATALE

!!!Perfetta corrispondenza giuridica tra cittadini e popolo!!!

 - → **Ius sanguinis**, per filiazione

Commentato [EF18]: Non ci sono situazioni intermedie, o esistono o non esistono, se non si producono in modo conforme alle regole semplicemente non esistono

Commentato [EF19]: Non vale per tutti i diritti

Commentato [EF20]: Non applicabili a termini di decadenza, è ciò che differenzia le due figure giuridiche

Commentato [EF22]: Comunità, indipendenza, efficacie esercizio dei poteri

Commentato [EF23]: Elemento personale dello Stato

Commentato [EF21]: *Per gli atti giuridici, a differenza dei meri fatti giuridici, è quindi rilevante l'imputazione ad un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo; essi presuppongono la* ***volontarietà*** *che, a sua volta, implica la* ***consapevolezza*** *da parte di chi ha agito, ossia la sua capacità di comprendere e, quindi, liberamente volere*

 - ⇢ **Ius soli** (*puro* o applicato *non in generale*)
 - ⇢ ITA anche per minori adottati, coniuge straniero/apolide (+ 2 anni di residenza e 3 anni di matrimonio), naturalizzazione (concessa con decreto presidenziale)
 - ⇢ Pluripolidia *VS* apolidia
 - ⇢ **Perdita cittadinanza**
 - ⇢ **Rinuncia cittadinanza**
- **POPOLAZIONE**: INSIEME DI COLORO CHE RISIEDONO ENTRO IL TERRITORIO DI UNO STATO → no diritti e doveri di un cittadino
- **NAZIONE**: COLORO CHE SONO LEGATI DA COMUNI CARATTERISTICHE DI LINGUA, COSTUME, RELIGIONE ETC.
 - ⇢ *Cost.* → comunità complessiva che si esprime nella repubblica italiana

o La sovranità (113 - 114)

- **POTERE SOVRANO**: QUANDO NON C'È POTERE SUPERIORE CHE POSSA IMPORRE VINCOLI GIURIDICI (no in assoluto, per Stati è limitatamente a territorio)
- Supremazia nei confronti di ogni altro soggetto o organizzazione operante nel territorio statale = **sovranità interna**
- **Indipendenza** tra Stati ≠ = **sovranità esterna**
 - ⇢ Stato sovrano SE NON è giuridicamente subordinato a un altro
- Chi esercita la sovranità? ITA: *Art. 1, Cost.* → **CITTADINI** attraverso le **ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE**

o Nascita, trasformazione ed estinzione degli Stati (114 - 116)

- **Formazione originaria** VS **formazione derivata**
 - ⇢ *Smembramento/frazionamento*
 - ⇢ *Fusione*
 - ⇢ *Incorporazione*
- Nascita di un nuovo stato è una *questione di fatto* → comunità riesce a esercitare un sufficiente grado di sovranità esterna ed interna in relazione al proprio territorio MA ci sono **atti di riconoscimento** a livello internazionale

o Le funzioni e i poteri statali (117 - 122)

- **FUNZIONE NORMATIVA**: CREARE E MODIFICARE NORME GIURIDICHE
 - ⇢ ITA produce norme giuridiche attraverso leggi del Parlamento e atti del Governo con forza di legge
- **FUNZIONE GIURISDIZIONALE**: assicurare che vita sociale si svolga secondo giustizia = ATTUAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
 - ⇢ Organi chiamati a *giudicare* e ad applicare *sanzioni* (**ORGANI GIURISDIZIONALI** o **GIUDICI**)
 - ⇢ Indipendenza dal potere politico
 - ⇢ Estraneità dalla controversia = terzietà
 - ⇢ I giudici non procedono d'ufficio
- **FUNZIONE ESECUTIVA O DI GOVERNO**: potere di Governo, MA Governo agisce anche per l'attuazione del programma governativo (funzione non del tutto esecutiva) ⇒ Governo non è solo esecutivo di Parlamento, ma ha anche funzione *propulsiva* e *direttiva*
 - ⇢ azioni rivolte agli *interessi pubblici*
 - ⇢ **FUNZIONE AMMINISTRATIVA**: ATTIVITÁ CON LE QUALI LO STATO E LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PERSEGONO GLI INTERESSI PUBBLICI DELLA COLLETTIVITÁ
- **FUNZIONE LEGISLATIVA**
 - ⇢ Stato liberale ha posto legge del Parlamento come atto normativo più forte per **governare amministrazione** e **stabilire garanzie**
 - ⇢ **PRINCIPIO DI LEGALITÁ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**: l'amministrazione trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che essa può esercitare
- Funzioni dello Stato moderno: amministrativa, normativa, giurisdizionale + **INDIRIZZO POLITICO**: formare ed esprimere le scelte di fondo e le priorità cui si ispirerà l'azione statale
 - ⇢ Si manifesta nel programma del Governo e nelle mozioni del Parlamento (es. mozioni di fiducia) + attività amministrativa e normativa
 - ⇢ **PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI** (*Montesquieu*) → le tre fondamentali funzioni statali devono essere affidate a distinti organi indipendenti, a ognuno dei quali corrisponderebbe parziale sovranità
 - ⇢ Oggi valido come regola tendenziale

o La comunità degli Stati e l'ordinamento internazionale (122 - 124)

- Comunità degli stati disciplinata da regole ⇒ **ordinamento internazionale** (gli Stati ne sono i *soggetti*)
 - ⇢ No autorità organizzate e concentrate
 - ⇢ È **ORDINAMENTO PARITARIO** (consuetudini e accordi tra Stati)
- **SANZIONI** → necessari compromessi, sennò degenerazione e uso della forza ⇒ *guerra*

• LO SVILUPPO DEGLI ORDINAMENTI STATALI

o Verso la formazione dello Stato moderno (125 - 126)

- Stato moderno post Alto Medioevo → **il primo Stato moderno fu la chiesa**
- In ITA città autonome con ordinamenti proprio (jus mercatorum)
- Relazioni giuridiche tra ordinamenti e diritti diversi
- Sovranità e autorità negli stati → eserciti permanenti, corpi di funzionari civili

o Le forme di Stato (126 - 132)

- **Stato assoluto**: concentrazione dell'autorità statale nel Sovrano, assenza di garanzie giuridiche, no divisione dei poteri
- **Stato di polizia**: compito dei sovrani è promuovere benessere e felicità dei sudditi
- **Stato liberale**: partecipazione di nuovi ceti (borghesia), garanzie giuridiche per cittadini, assemblee legislative, tende a presentarsi come stato gendarme
 - ⇢ Superiorità della legge ⇒ **stato legale**: stato fondato sulla supremazia della legge come espressione della volontà generale
 - ⇢ Emerge tendenza della divisione dei poteri
 - ⇢ **Stato di diritto**: nascono tribunali per difendere i propri diritti
 - ⇢ ⇒ **stato legale di diritto** è compiuta espressione istituzionale del periodo del liberalismo → *principi rappresentativi*
- **Stato democratico**: suffragio universale, stato pluriclasse, stato per tradizione interventista
- **Stato socialista**: liberazione della società dalla divisione in classi, teoria di Marx, anticapitalista, nazionalizzazione/socializzazione dei mezzi di produzione

Commentato [EF24]: Cioè vale per chi nasce su suolo italiano, MA se non si sa chi siano i genitori o se i genitori sono apolidi o se i genitori hanno cittadinanza non trasmissibile per filiazione

Commentato [EF31]: Esiste come espressione del principio democratico e supremazia della volontà popolare

Commentato [EF25]: Stati nazionali *VS* stati plurinazionali Minoranze

Commentato [EF32]: Potere giurisdizionale ha notevole indipendenza, ma non assoluta, Governo dipende dalla fiducia del Parlamento, Parlamento non ha supremazia perché sovranità è del popolo

Commentato [EF26]: MA esistono condizionamenti (≠ da vincoli giuridici)

Commentato [EF33]: Personalità internazionale data anche a ONU e CE

Commentato [EF27]: Trattati internazionali → stato se ne può liberare con **denuncia del trattato**

Commentato [EF34]: Diritto canonico + diritto romano, lotta per le investiture etc.

Commentato [EF35]: Canonico, dell'impero, dei singoli regni, feudale, consuetudinario dell'economia curtense, delle città, dei mercanti

Commentato [EF28]: No atto costitutivo, MA è condizione indispensabile per partecipazione a comunità internazionale

Commentato [EF36]: Però concetto di fedeltà reciproca

Commentato [EF37]: Cura della πόλις

Commentato [EF29]: Processo civile tra due privati: uno dei due cita in giudizio l'altro
Processo penale tra stato e privato: il pubblico Ministero apre il giudizio e sostiene l'accusa

Commentato [EF30]: Serviva per sottolineare primato della legge e del potere legislativo sui poteri dei sovrani

 - → Venire meno del capitalismo/divisione in classi → inutilità dell'organizzazione statale
 - → Storicamente limitazione o soppressione delle libertà dei cittadini → regimi totalitari/oppressivi
 - → Economia di comando e no economia di mercato con illusorio dinamismo di mercato
- Post 1989 → riconquista delle libertà personali, libere elezioni, rivalutazione proprietà privata ed equilibrio tra domanda e produzione ⇒ **pluralismo**
- **Stati federali**: stato composto di stati, organizzazione centrale che riunisce, coordina e aggrega gli stati membri della federazione
- **Stati unitari**: stati al cui interno esiste un'unica organizzazione avente le caratteristiche delle organizzazioni statali

o Le forme di Governo (132 - 135)

- **Monarchia**: il capo dello stato non ha carattere rappresentativo del popolo e la sua carica è a vita
 - → Oggi funzione simbolica e rappresentativa
- **Repubblica**: l'organo vertice (capo di stato) ha carattere rappresentativo del popolo (direttamente o indirettamente) e ha una carica limitata nel tempo
- **Monarchia costituzionale**: limitazione dei poteri del sovrano, che perde in tutto o in parte il potere legislativo, pur conservando ogni potere di Governo e di amministrazione
 - → Sovrano nomina ministri
- **Monarchia parlamentare**: ministri devono avere anche fiducia del Parlamento,
 - → In seguito a forza crescente di borghesia e Parlamento
 - → Nascita ed evoluzione dei partiti politici
- **Repubblica parlamentare** (ITA): capo dello stato ha in relazione al potere esecutivo il solo compito di individuare e nominare quali componenti del Governo potranno garantire al Governo stesso la fiducia del Parlamento
- **Repubblica presidenziale** (USA): il potere di Governo ed esecutivo spetta al Presidente della Repubblica, al Parlamento spetta la funzione legislativa, i ministri sono collaboratori del Presidente
 - → **Presidente eletto dal popolo e non dal Parlamento**
- **Repubblica semipresidenziale** (FRA): Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo ed è parte integrante di potere esecutivo, ma Governo vero e proprio deve ottenere fiducia delle Camere
 - → Primo ministro è nominato dal Presidente della Repubblica

o Stato e costituzione (135 - 138)

- **Costituzione**: atto scritto e solenne in cui sono espressamente e consapevolmente stabilite le regole fondamentali della vita statale, i diritti ei doveri dei cittadini, individuazione organi di vertice
 - → Costituzione scritta si pone come il principale degli atti normativi dello Stato
 - → In ITA ha effettiva superiorità su leggi ordinarie del Parlamento → modificabile attraverso procedimento difficile e gravoso (*procedimento aggravato*)
 - → **Costituzione rigida**
 - → **Costituzione materiale** vs **costituzione formale**

o Stato e partiti (138 - 139)

- Ruolo dei partiti politici come elemento caratteristico degli stati moderni
- **Partiti**: composti da persone che si uniscono riconoscendosi in determinati interessi, valori o ideali con programmi operativi, sono il tramite tra la società e lo Stato
- **Pluripartitismo**: che si manifesta non solo nella libertà garantita ad ognuno di aderire al partito prescelto, ma anche nella libertà di unirsi in nuovo partito o a nessuno
- **Metodi elettorali maggioritari** favoriscono l'affermazione di sistemi bipartitici (GB)
- USA partiti hanno importanza solo in campagna elettorale, poi politici agiscono individualmente VS ITA dove partito ha organizzazione e struttura ben precise, formazioni sociali sempre presenti, esercitano influenza e danno stabilità politica

Commentato [EF38]: Riunione, movimento etc. (partito unico)

Commentato [EF39]: Unione Europea non lo è perché manca la pienezza della sovranità

Commentato [EF40]: Non sono pienamente sovrani

CAPITOLO 11 – FORMAZIONE E VICENDE DELLO STATO ITALIANO

1. Il Regno d'Italia dallo Statuto Albertino al Novecento

Regno d'Italia → proclamato con legge del 17 marzo 1861 → non è uno Stato nuovo rispetto al Regno di Sardegna poiché le istituzioni del regno piemontese estesero il loro ambito territoriale con le annessioni seguite ai plebisciti (→ serie di incorporazioni).
Il Regno d'Italia conservò come propria Costituzione lo **Statuto** che Carlo Alberto aveva concesso al Regno di Sardegna il 4 marzo 1848.

Con lo Statuto Albertino il Regno di Sardegna si trasforma da monarchia assoluta a costituzionale → al Re apparteneva il potere esecutivo che esercitava il potere legislativo insieme al Parlamento (e poteva sanzionare le decisioni di quest'ultimo). Poi c'erano dei Ministri nominati e revocati dal Re. Quindi i centri di potere dovevano essere il Re e il Parlamento.
Tuttavia il sistema funzionò come una **monarchia parlamentare** → divenne importante il Consiglio dei Ministri (con un Presidente del Consiglio) → tuttavia l'Italia era uno Stato liberale e non democratico: il Parlamento, rappresentativo del popolo (parzialmente per le limitazioni al diritto di voto), faceva le leggi ma attraverso la fiducia condizionava le scelte del Governo.

Giolitti → legge 30 giugno 1912 → viene introdotto il SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE → votano tutti i cittadini maschi e maggiorenni
Elezioni 1919 → sviluppo democratico → si affermano il partito popolare e quello socialista.

Dopoguerra → crisi sociale ed economica → instabilità politica, rivolte e disordini → causano l'avvento del fascismo (=movimento antisocialista ed antioperaio organizzato in forme paramilitari)

2. Il fascismo

Ottobre 1922 → Mussolini diventa Presidente del Consiglio → L'Italia si trasforma da Stato liberal-democratico a Stato fascista.
1922 → creazione della Milizia fascista e stravolgimento della legge elettorale
24 dicembre 1925 → leggi fascistissime → viene meno la fiducia del Parlamento al Governo e il Capo del Governo diventa sempre più importante: i Ministri sono responsabili davanti a lui che li può revocare → Governo può emanare decreti-legge (senza l'approvazione parlamentare) che valgono per due anni.
1926 → soppresse libertà politiche e sindacali → scioglimento di tutti i partiti, divieto di sciopero, istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (pena di morte). Venne soppresso il carattere elettivo delle amministrazioni locali: sindaci sostituiti da podestà di nomina governativa.
1928 → Gran Consiglio del Fascismo → suoi compiti: formare lista unica per elezioni, dare pareri sulle leggi e formulare candidature per la carica di Capo del Governo.
1938 → leggi razziali → censimento israeliti (privati di molti diritti civili);
Anni '30 → in economia: corporativismo → vengono create le corporazioni; politica estera aggressiva ed espansiva.
11 gennaio 1939 → Camera dei deputati diventa CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI → Camere sono ausiliarie del Governo.

3. Dalla caduta del fascismo alla Repubblica

Crisi del regime:
25 luglio 1943 → il Gran Consiglio del Fascismo chiede un'iniziativa del Re → Vitt. Eman. III revoca Mussolini da Capo del Governo e nomina il maresciallo Badoglio.
→ la nomina del Governo avvenne al di fuori della legalità fascista → Badoglio elimina il Gran Consiglio, il Tribunale speciale, la Milizia e il Partito nazionale fascista. Sopprime la Camera dei fasci e così i suoi decreti-legge non sarebbero potuti essere convertiti in legge → valsero per forza propria.

8 settembre 1943 → armistizio tra Italia e Alleati → Re e Governo si rifugiano a Salerno dove fondano il Regno del Sud → si oppongono a Mussolini che forma la Repubblica sociale italiana (Repubblica di Salò).
9 settembre 1943 → partiti antifascisti costituiscono il Comitato di liberazione nazionale (CLN) → guidano la Resistenza al nazismo
Patto di Salerno → stretto tra CLN e monarchia
Decreto-legge 25 giugno 1944 → stabilisce Costituzione provvisoria dello Stato. → torna Governo rappresentativo → una specie di Parlamento è la Consulta Nazionale che dava pareri su problemi generali e atti legislativi.
9 maggio 1946 → Vitt. Eman III abdica → il Luogotenente diventa Umberto II, Re d'Italia.
2 giugno 1946 → REFERENDUM → vince la Repubblica
29 giugno 1946 → l'assemblea costituente elegge Capo provvisorio dello Stato l'on. De Nicola.

4. L'Assemblea costituente e la Costituzione

Assemblea costituente (formata prevalentemente da cattolici ed esponenti della sinistra) → compito di redigere la nuova Costituzione.

Commentato [EF41]: Vs costituzione flessibile (tipo Statuto Albertino)

"Progetto di Costituzione" → elaborato dal luglio 1946 al gennaio 1947 → testo finale approvato dall'Assemblea il 22 dicembre 1947 → la Costituzione venne promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 → entrò in vigore il 1°gennaio 1948.

È composta da 139 articoli più 18 disposizioni "transitorie e finali". Si compone dei: Principi fondamentali (art. 1-12), Diritti e doveri dei cittadini (13-54 → vengono sanciti i diritti fondamentali della persona), Ordinamento della Repubblica (55-139) → è una Costituzione lunga perché non si limita a dettare le norme sull'organizzazione dello Stato ma sancisce i diritti dell'uomo e i compiti delle istituzioni pubbliche nel governo della società e dell'economia (→ Stato sociale e interventista).

Con la Costituzione si confermano le forme del governo parlamentare di tipo liberale democratico. Si realizza la democrazia con l'affermazione del principio della sovranità popolare e con la completa attuazione del suffragio universale.
Poi vengono introdotti un controllo di legittimità costituzionale delle leggi (→ si rende effettiva la subordinazione della legislazione ordinaria alla Costituzione e si assicura il carattere rigido di quest'ultima), la previsione delle Regioni (come aventi autonomia mediante leggi regionali) e la democrazia diretta (=intervento diretto del popolo → referendum).

5. La prima attuazione della Costituzione e la scelta europea

Dopo la seconda guerra mondiale si generano due blocchi contrapposti: il "blocco occidentale" (USA + Inghilterra + Francia) e il "blocco sovietico" (Unione Sovietica e stati influenzati da essa) → GUERRA FREDDA (vistosa nella divisione della Germania in due Stati appartenenti a blocchi opposti) → militarmente avevano formato due alleanze: la NATO e il Patto di Varsavia.

In Italia → lacerazione tra i partiti: comunisti e socialisti (con Togliatti) si rifacevano al blocco sovietico, mentre la DC (di DeGasperi) e altri si schieravano con quello occidentale.
Elezioni politiche del 1948 → vince la DC → Italia entra nel blocco occidentale e nella NATO (4/4/1949) → lotta politica interna diventa scontro globale di civiltà e valori
Conseguenze: venne rimandata l'istituzione delle Regioni e l'Italia rimase una Stato "accentrato". Poi la *Corte Costituzionale* come giudice della legittimità costituzionale delle leggi poté funzionare solo dal 1956 e il *Consiglio superiore della magistratura* dal 1958.

Scelta dell'**integrazione europea**:
1951 → partecipazione alla *Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)*
1957 → creazione della *Comunità economica europea (CEE)* e dell'*Euratom* (Italia + Francia + Germania Ovest + Belgio + Lussemburgo)
I principi fondamentali in materia di libertà economiche fanno parte del modo di essere degli Stati membri e le cui norme operano direttamente in questi Stati.

Le forze di sinistra vengono emarginate e inutilizzate → ci sono le forze politiche di centro al comando → è la fase politica del **centrismo**.

6. Dal centro sinistra alla seconda attuazione della Costituzione

Anni '60 → tentativo di allargare la base della rappresentanza e del consenso nel governo del paese; Riforma scuola media → istruzione obbligatoria e gratuita fino ai 14 anni
Nazionalizzazione dell'energia elettrica (ENEL) e politica della "programmazione economica"
1968 → protesta giovanile e studentesca → spinta al rinnovamento :
1970 → vengono istituite le Regioni e disciplinato il referendum abrogativo

1971 → istituzione degli organi di primo grado di giustizia amministrativa
C'è espansione delle libertà civili e democratiche.

7. La questione delle riforme e della "seconda Repubblica"

Fine anni '80 → dibattito sulle riforme istituzionali: esigenze di miglior governabilità del paese e di riordinare le istituzioni rappresentative in modo da assicurare al livello nazionale un'adeguata rappresentanza delle comunità regionali e locali.
Proposte:
- x il Parlamento: differenziare i compiti spettanti alla Camera dei Deputati ed al Senato (oggi fanno le stesse cose);
- x il Governo: introdurre meccanismi di stabilizzazione interni al rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo ("**sfiducia costruttiva**" = impossibilità per il Parlamento di dare la sfiducia al Governo se non contemporaneamente indicando una maggioranza a sostegno di un nuovo Governo);
- elezione diretta del capo del Governo

1992 → dibattito venne accelerato
→ 1993 → assegnazione alla *Commissione parlamentare per le riforme istituzionali* del compito di elaborare un progetto organico di revisione dell'organizzazione costituzionale → ma le Camere si sciolgono e tutto il procedimento decade

1994 → prime elezioni politiche con la nuova legge elettorale (proporzionale e maggioritario) → Forza Italia, Lega Nord e Alleanza Nazionale ottengono la maggioranza alla Camera e quasi al Senato → formano una coalizione di maggioranza per governare
→ si parla di "seconda repubblica"
1994: Lega Nord passa all'opposizione → si scioglie la coalizione → questa aveva messo in luce:
- la possibile trasformazione dell'Italia in repubblica federale (→ Lega Nord)
- problema delle regole della competizione politica (par condicio) e della coesistenza tra maggioranza e minoranza e delle garanzie da assicurare a questa
- proposte per un'investitura popolare dell'esecutivo: presidenzialismo e semipresidenzialismo

Elezioni del 21 aprile 1996 → vince la coalizione di centro-sinistra (Ulivo) → si riprende la questione della riforma costituzionale → vengono proposti: federalismo, elezione diretta del Presidente, Corte di Giustizia amministrativa… → nel 1998 il procedimento di revisione istituzionale viene abbandonato per sopraggiunti contrasti politici.

- **PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA ORGANIZZAZIONE PUBBLICA**
 - Persona giuridica, organi e uffici (161 - 163) [*]
 - Persona fisica opera *in nome* e *per conto* della persona giuridica
 - Persona giuridica in organizzazione pubblica è l'organizzazione, opera attraverso *parti di sé stessa* (**uffici**)
 - Chi opera x persona giuridica non rappresentante, MA **titolare di un organo** (= es. sindaco è titolare dell'organo "Sindaco")
 - Tutto ciò che è compiuto dall'organo è azione della persona giuridica, la quale ne è **responsabile**
 - **ORGANO/UFFICIO - ORGANO** = PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN ENTE, CUI È AFFIDATO IL COMPITO DI ESERCITARE I POTERI GIURIDICI DELL'ENTE
 - L'**organo** è parte della persona giuridica (si immedesima nella persona), non può avere né obblighi né diritti nei suoi confronti, MA il titolare dell'organo sì (= sindaco come persona fisica)
 - **UFFICI/MERI UFFICI**: PARTI DI UN ENTE CHE NON ESERCITANO I POTERI GIURIDICI DELL'ENTE, MA PRODUCONO IL LAVORO NECESSARIO AFFINCHÉ L'ENTE POSSA RAGGIUNGERE I PROPRI FINI, si distinguono x *compito* (tipo di lavoro); INSIEME DI COMPITI, PERSONE E MEZZI
 - ⇢ **Capo/titolare d'ufficio** e **addetti** all'ufficio
 - ⇢ **Dotazioni materiali**
 - Rapporti fra organi (163 - 165)
 - = rispettive posizioni all'interno dell'ente
 - ⇢ Non sono rapporti intersoggettivi (no diritti/doveri)
 - **COMPLESSIVA ATTRIBUZIONE DELL'ENTE**: INSIEME DEI COMPITI E DEI POTERI GIURIDICI ASSEGNATI AD UN ENTE, ripartita tra organi dalle norme che lo riguardano ⇒ **ogni organo si caratterizza x COMPETENZA**: PARTE DI ATTRIBUZIONE AFFIDATA ALL'ORGANO, delimitata e differente
 - Ogni organo agisce in **completa INDIPENDENZA**
 - Organi *superiori* e *inferiori*
 !!!Non esiste gerarchia tra organi giuridici (giudici)!!!
 - **Poteri organo superiore → titolarità dell'organo inferiore**
 - ⇢ Nomina
 - ⇢ Rinnovo
 - ⇢ Revoca
 - ⇢ Trasferimento
 - Però rapporto di gerarchia (in senso + tradizionale) → *dirigente di vertice* e *dirigenti di uffici subordinati*
 - ⇢ Potere di delegare
 - ⇢ Ricorsi gerarchici
 - **Rapporto gerarchico tra organi** (ambito della pubblica amministrazione):
 - ⇢ Si manifesta in **poteri** di un organo vs un altro che ha **stessa competenza per materia**
 - ⇢ Potere di
 - ⇢ Dare ordini
 - ⇢ Controllo
 - ⇢ Sostituzione
 - ⇢ Avocazione
 - ⇢ Fare ricorsi

 !!!Oggi gerarchia vale solo in ambiti ristretti!!!
 Es.: pubblica sicurezza e ambito militare
 Si usa fare **DIRETTIVE** (ATTI CHE INDICANO IN TERMINI DI MASSIMA I FINI E I MEZZI), non dare ordini = **RAPPORTO DI DIREZIONE**
 Sovraordinazioni e non gerarchia
 - Tipi di organi (165 - 168)
 - **ORGANI CENTRALI**: HANNO COMPETENZA ESTESA NEL TERRITORIO (comprendono tutti org. cost ma non solo)
 - ⇢ Sede a Roma
 - ⇢ Es.: ministri e uffici dirigenziali ministeri
 - **ORGANI PERIFERICI**: COMPETENZA LIMITATA E PARZIALE, AMBITI SPECIFICI, TERRITORIALI
 - ⇢ Es.: Prefetti e Questori

 !!!Regioni, Province e Comuni sono persone giuridiche pubbliche *distinte* dallo Stato**!!!**
 - **ORGANI MONOCRATICI**: IL TITOLARE DELL'ORGANO È SINGOLA PERSONA FISICA
 - ⇢ singola persona funge da organo

 - → Es.: Presidente della Repubblica, Ministri, Sindaco, Giudice di pace
- **ORGANI COLLEGIALI**: TITOLARE DELL'ORGANO È PLURALITÀ DI PERSONE FISICHE
 - → Agiscono e decidono collegialmente
 - → Es.: Parlamento, Consiglio dei ministri, Consigli regionali, provinciali, comunali, Giunte regionali, provinciali, comunali, Corti di appello, Corte di cassazione

 !!!Tribunali possono essere sia monocratici che collegiali a seconda della situa!!!
- **ORGANI COSTITUZIONALI**: ORGANI COSTITUZIONALI SENZA I QUALI LO STATO SAREBBE SOSTANZIALMENTE DIVERSO NELLA SUA FORMA DI GOVERNO, centrali
 - → Es.: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale
- **ORGANI DELIBERATIVI/ATTIVI**: HANNO IL COMPITO DI DECIDERE PER L'ENTE
- **ORGANI CONSULTIVI**: DANNO PARERI (**facoltativi**, obbligatori o **vincolanti**)
 - → Pareri tecnici
 - → Pareri sulla convenienza politica
 - → Pareri sulla convenienza amministrativa
 - → Pareri giuridici (= legittimità)
 - → Es.: Consiglio di Stato, Consigli (all'interno dei Ministeri)
- **ORGANI DI CONTROLLO**: HANNO IL COMPITO DI VERIFICARE LA CONFORMITÀ ALLE NORME (= LEGITTIMITÀ) DI ATTI COMPIUTI DA ALTRI ORGANI
 - → Es.: Corte dei Conti

o Il funzionamento degli organi collegiali (168 - 171)

- **Convocazione** (a carico del Presidente) luogo, data, ora, **ordine del giorno** (insieme degli oggetti su cui l'organo è chiamato a deliberare, necessaria x prendere decisioni ponderate e informate, è **vincolante**, **non si può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del gg**)
 - → Varie ed eventuali → solo cose di minima importanza
- **Collegio perfetto**: commissione che lavora solo al completo
 - → Giudici, commissioni dei pubblici concorsi e commissioni di disciplina
- **Numero legale**: numero dei componenti la cui presenza è necessaria xké il collegio funzioni = **½ + 1**
- **MAGGIORANZA** [*]
 - → **Semplice**: **½ + 1** dei presenti
 - → **Assoluta**: **½ + 1** dei componenti
 - → **Qualificata**: più di **½ + 1** dei componenti
- **Verbale**: resoconto scritto delle deliberazioni collegiali, redatto dal **segretario**

o Organi elettivi e sistemi elettorali (171 - 175)

- **ORGANI ELETTIVI**: ORGANI DEI QUALI IL TITOLARE O I TITOLARI SONO SCELTI MEDIANTE VOTAZIONE DA PARTE DI UNA PLURALITÁ DI PERSONE = **CORPO ELETTORALE**
- **ORGANI ELETTIVI MONOCRATICI**: viene eletto un solo candidato → va stabilita una percentuale di voti necessaria x essere eletto (maggioranza [*])
- **ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI**:
 - → Necessario tradurre i *voti* in *seggi da assegnare*
 - → **COLLEGI UNINOMINALI**: corpo elettorale diviso in tanti collegi quanti sono i seggi da assegnare ⇒ **un collegio** = **un candidato**
 ⇒ **SISTEMA MAGGIORITARIO**
 - → Garantisce decisa maggioranza parlamentare anche a forze che nei collegi hanno maggioranza esigua
 - → Contemporaneamente sufficiente rappresentanza alla minoranza più forte
 - → **Premia la governabilità e penalizza la rappresentatività**
 - → **GB**: **a turno unico** → assegnazione del seggio al candidato che abbia avuto + voti di ciascun altro individualmente preso → *first past the post*
 - → Nella realtà voto concentrato su poche persone
 - → Non c'è bisogno di turno supplementare, GB assegna tutti i seggi disponibili
 - → Sistema che prevede quindi una **qualunque maggioranza relativa**
 - → Vantaggi: candidato eletto rappresenta totalmente la propria circoscrizione e lo fa come compito istituzionale che viene visto dagli elettori come protezione e segno di giustizia amministrativa
 - → **FRA**: **a doppio turno** → si richiede una **vera maggioranza**: maggioranza rispetto ai voti complessivi espressi dagli elettori
 - → Si prevede **turno di ballottaggio/secondo turno elettorale**: riduzione dei partecipanti + votati nel primo turno
 - → Conseguenza → contrattazioni tra partiti esclusi al primo turno x convogliare i loro voti a favore dell'uno o dell'altro candidato
 - → Permette agli esclusi del secondo turno, se non l'elezione del candidato favorito, quanto meno la non elezione di quello meno gradito
 - → **COLLEGI PLURINOMINALI**: **ad ogni collegio** in cui è diviso il corpo elettorale sono assegnati **+ seggi**
 - → Partecipano **liste** di candidati
 - → Si assegnano i seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista ⇒ **SISTEMA PROPORZIONALE PURO**
 - → **Premia la rappresentatività, ma non la governabilità**
 - → Soprattutto x elezioni politiche → **inevitabili i GOVERNI DI COALIZIONE** ⇒ *governi instabili*
 - → **CORRETTIVI**: danno al sistema impronta + o – maggioritaria
 - → **GER**: **soglie di sbarramento**
 - → **Premi di maggioranza** → *legge Acerbo* (es. antidemocratico)
 - → **ITA**: *legge n. 276* e *legge n. 277* → *MATTARELLUM* (1993)
 - → 3\4 di seggi con sistema maggioritario a collegio uninominale e turno unico + ¼ di seggi con sistema proporzionale
 - → Sia Senato che Camera
 - → *Legge n. 270* → *PORCELLUM* (2005)
 - → Sistema basato su **liste concorrenti**
 - → X Camera → ampio premio di maggioranza senza soglia minima di voti ⇒ legge dichiarata *illegittima* dalla Corte costituzionale nel 2014

• LE ISTITUZIONI EUROPEE

o Dalle Comunità all'Unione Europea (185 - 188)

- 26 stati membri
- **CECA** 1951, Parigi (FRA, GER, Benelux, ITA) → 6 membri
 - → Importante per pace tra GER e FRA
 - → Ente sovranazionale governato da *Alta Autorità* e con *Assemblea comune*, *Corte di giustizia*, *Consiglio speciale dei ministri*
 - → Prevista per 50 anni
- **CEE** e **EURATOM** 1957, Roma

→ Commissione, organo assembleare parlamentare, Corte di giustizia, Consiglio dei ministri
→ 3 comunità europee distinte e separate, MA 1965 fusione degli esecutivi

- Paesi che si aggiungono nel tempo all'Europa dei sei:

	ANNO	PAESE
7	1973	Danimarca
8	1973	Irlanda
9	1973	Regno Unito
10	1981	Grecia
11	1986	Portogallo
12	1986	Spagna
13	1995	Austria
14	1995	Finlandia
15	1995	Svezia
Europa del quindici		
16	2004	Unione di Ciprio
17	2004	Lettonia
18	2004	Lituania
19	2004	Estonia
20	2004	Malta
21	2004	Repubblica Ceca
22	2004	Polonia
23	2004	Slovacchia
24	2004	Slovenia
25	2004	Ungheria
26	2007	Bulgaria
27	2007	Romania
28	2013	Croazia

- 1987 **atto unico europeo**
- 1992 **trattato di Maastricht** → trattato sull'Unione Europea
- 2000 **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** → valori della persona condivisi dall'Unione
- 2004 progetto del Trattato costituzionale (obiettivo è dare costituzione a Europa)
 → Fusione Comunità e Unione Europea, presidenza lunga al consiglio europeo, ministro degli esteri, denominazione di legge per atti europei più importanti, maggioranza qualificata al posto di unanimità per alcune decisioni → referendum FRA e BEL impediscono entrata in vigore ⇒ **trattato di Lisbona** 2009 (fine duplicità unione - comunità)
- 2017 **Brexit GB**
 !!!possibilità che uno stato esca dall'UE è espressamente prevista!!!

o L'Unione europea. Caratteri, finalità, valori e competenze (189 - 192)

- Organizzazione istituita come unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni
- Ordinamento giuridico di tipo nuovo che si integra con quello degli stati membri
- **Trattato Unione Europea (TUE)** e **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**
- *Art. 1 TUE*: UE non è uno *stato sovrano*, sono gli stati membri che le *attribuiscono* i poteri di cui dispone, stati membri rimangono sovrani
 → Problema del riparto di competenze tra UE e stati membri
 → Finalità originaria era quella *economica*, poi ampiamento delle finalità → *Art. 3 TUE*
- **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** 2000
- **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**
- Previsto meccanismo di verifica del rispetto dei valori dell'unione + eventuali sanzioni
- PRINCIPIO DELLA COMPETENZA DI ATTRIBUZIONE: poteri dell'unione sono quelli individuati da trattati istitutivi, i restanti appartengono agli stati membri
- *Art. 2 - 6 TFUE* COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'UE:
 → *Esclusive*: unione doganale, concorrenza nel mercato interno, politica monetaria, politica commerciale comune, conservazione risorse biologiche del mare, conclusione accordi internazionali
 → *Concorrenti*: quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui gli articoli 3 e 6
 → *Parallele (di sostegno, coordinamento o completamento)*: tutela salute, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù, sport, protezione civile, cooperazione amministrativa, ricerca, sviluppo tecnologico, spazio, cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario
- PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÁ E PROPORZIONALITÁ
 → *Sussidiarietà*: *Art. 5 TUE* → intervento in materie non esclusive solo se obiettivi dell'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati membri
 → *Proporzionalità*: *Art. 5 TUE* → contenuto e forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi trattati
- Istituto della **cooperazione rafforzata** → alcuni stati membri mettono in comune competenze che altri non sono disposti a condividere es. moneta unica e trattato di Schengen

o La forma istituzionale, la cittadinanza e le istituzioni dell'Unione (193 - 200)

o Atti e procedimenti (201 - 205)

o La giurisdizione dell'Unione (205 - 208)

o Le altre istituzioni europee. Il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo (208 - 210)

3. L'Unione Europea

UE istituita dal Trattato di Maastricht (1992). Essa si è aggiunta e non sostituita alle Comunità preesistenti per due motivi:
- gli Stati membri volevano dare un quadro istituzionale stabile e riconoscibile alla loro collaborazione in aree importanti come la politica estera e di sicurezza
- non volevano che per queste aree operassero le regole istituzionali tipiche della CE (cioè la normale distribuzione dei poteri tra le maggiori istituzioni politiche (Parlamento, Consiglio e Commissione) e i poteri di sindacato giurisdizionale della Corte di Giustizia).

→ così la cooperazione europea in questi ambiti rimane in un quadro di relazioni dirette tra Stati.

L'UE si sovrappone alle comunità ma non è un'organizzazione nuova e distinta → essa è la sintesi complessiva delle istituzioni e delle politiche comunitarie con gli ulteriori scopi e politiche stabiliti dal trattato di M. → all'UE vengono prefissi obiettivi di carattere complessivo (non più solo di integrazione economica e sociale).

L'UE si prefigge di:
- promuovere il progresso economico e sociale degli Stati e dei popoli (attraverso la creazione di uno spazio senza frontiere, il rafforzamento della coesione economica e sociale, l'instaurazione di un'unione economica e monetaria);
- affermare la sua identità internazionale (mediante una politica estera e di sicurezza comune);
- rafforzare e migliorare la tutela dei diritti (mediante una cittadinanza europea e una politica di cooperazione nei campi della giustizia e degli affari interni).

L'organo fondamentale dell'UE è il Consiglio Europeo (esistente già dal 1974 ma con ruolo ufficiale dal 1993), espressione massima della cooperazione tra Stati. Esso riunisce i "Capi di Stato o di Governo degli Stati membri e il presidente della Commissione Europea" (art. 3 del Trattato) e

Commentato [EF42]: UE si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli

Commentato [EF43R42]: VALORI: dignità umana, democrazia, uguaglianza, tutela diritti umani e minoranze, Stato di diritto → società in nome di pluralismo, tolleranza, giustizia, non discriminazione, solidarietà, parità donne/uomini

Commentato [EF44]: Le clausole vanno interpretate finalisticamente, comprendendo anche tutti i poteri che siano considerabili impliciti o necessariamente sussidiari

deve dare "all'UE l'impulso necessario al suo sviluppo" e definire "gli orientamenti politici generali" (art. 4). Dopo ogni riunione il Consiglio presenta una relazione al Parlamento europeo.

È cittadino dell'UE chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17). Alla cittadinanza dell'UE si ricollegano numerosi diritti:
- di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
- di votare e di essere votato nelle elezioni comunali del Comune di residenza in qualsiasi Stato membro
- di avvalersi della tutela diplomatica di qualsiasi Stato membro
- di petizione davanti al Parlamento europeo
- di rivolgersi al difensore civico europeo.

I trattati più recenti sanciscono che l'UE "si fonda sui principi di libertà , democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto" (art. 6 UE) → essi la impegnano al rispetto dei diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (firmata da tutti gli Stati membri).
Se uno Stato membro viola in modo grave e persistente i principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, il Consiglio Europeo, deliberando all'unanimità, può sospendere parte dei diritti che a tale Stato derivano dall'appartenenza all'UE.

4. Le istituzioni di governo della Comunità

Le istituzioni della Comunità Europea sono:
- **PARLAMENTO EUROPEO =** organo rappresentativo del popolo e titolare dei massimi poteri normativi del sistema (che tuttavia condivide con il Consiglio dei ministri → questo perché il Parlamento rappresenta il popolo e la società europea ma gli Stati, che vogliono controllare la comunità, sono rappresentati dal Consiglio).
 Inizialmente si chiamava "Assemblea" e comprendeva i rappresentanti degli Stati membri e di altri nominati dai Parlamenti nazionali → dal 1962 venne riconosciuto come Parlamento Europeo e dal 1979 venne eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale.
 I compiti del Parlamento sono:
 - decidere la composizione e la vita della Commissione
 - il bilancio e la produzione delle norme

 I parlamentari durano in carica 5 anni e il loro numero dipende dal numero di cittadini di uno Stato (anche se in realtà la nazionalità non conta molto perché prevale l'appartenenza a un gruppo politico → oggi i più importanti sono i Socialisti e i Popolari europei). Oggi sono 626 e sono eletti nell'ambito di una ripartizione tra gli Stati membri.
 Al Parlamento si collegano alcuni diritti politici dei cittadini europei:
 - di voto
 - di petizione = di rivolgere all'organo rappresentativo richieste su materie che rientrano nella competenza della Comunità

 Collegato al Parlamento è l'organo detto MEDIATORE che ha il compito di indagare sui casi di cattiva amministrazione da parte di organi dell'Unione.
- **CONSIGLIO** = organo collegiale formato "da un rappresentante di ciascuno Stato membro e livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo" dello Stato in questione → è composto da 15 membri → il Consiglio è il portatore nella Comunità dell'atteggiamento degli Stati. La sua presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per 6 mesi.
 Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri; a volte a maggioranza qualificata (→ ai diversi Stati spetta un diverso numero di voti) e altre all'unanimità.

 Il Consiglio deve provvedere al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri. Ad esso spettano i massimi poteri normativi e decisionali (che può delegare alla Commissione purché vengano esercitati conformemente ai trattati).
 Il Consiglio è coadiuvato dall'organismo detto COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri) che ne prepara i lavori e ne esegue i mandati e dal SEGRETARIATO GENERALE.
- **COMMISSIONE** → è il secondo organo decisionale della Comunità. È composta da 20 membri "scelti in base alla loro competenza generale e che offrano garanzie di indipendenza" → essa deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro e ha sede a Bruxelles.
 I componenti sono nominati per 5 anni e la loro scelta avviene mediante la designazione fatta dai Governi degli Stati e dal Presidente → i prescelti sono poi sottoposti ad un voto di approvazione del Parlamento Europeo. → i componenti della Commissione non rappresentano i singoli governi (come il Consiglio) e inoltre essa delibera a maggioranza dei componenti.
 La Commissione è responsabile della struttura amministrativa burocratica delle Comunità (direzioni generali, servizi, istituti e centri) → è il "Governo" delle Comunità.
 I poteri della Commissione sono:
 - funzione di promozione → potere di proposta
 - poteri decisionali propri ed è la destinataria delle deleghe di poteri da parte del Consiglio
 - potere di vigilanza sull'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati
 - potere di decisione verso gli operatori privati nelle materie che sono direttamente amministrate dalla Comunità
 - poteri di rappresentanza delle Comunità

 Essa è collegata al Parlamento con un rapporto di fiducia: essa può essere costretta alle dimissioni con una mozione di censura (che deve essere approvata a maggioranza di 2/3 dei voti).
- **CORTE DI GIUSTIZIA** → esercita la giurisdizione comunitaria
- **BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)** → prevista dal trattato di Maastricht e ha sede a Francoforte → è il perno del Sistema europeo delle Banche centrali. Essa è indipendente dagli Stati e dalle altre istituzioni comunitarie. Essa ha personalità giuridica e ha il "diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote nella Comunità".
 È formata da Presidente, Vicepresidente, Comitato esecutivo e Consiglio direttivo (→ è composto dai membri del Comitato esecutivo e dai Governatori delle banche centrali nazionali).
- **CORTE DEI CONTI**
- **BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI)**
- **COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**
- **COMITATO DELLE REGIONI**

5. Atti e procedimenti

La Comunità Europea deve:
- nei rapporti con l'esterno, concludere **accordi internazionali** (per raggiungere gli scopi posti dal Trattato) → in questo campo ha competenza esclusiva
- nel piano interno europeo, adottare **regolamenti e direttive**, prendere **decisioni** e formulare **raccomandazioni e pareri**.

I REGOLAMENTI (= regole stabilite in sede europea e direttamente applicabili negli Stati) e le DIRETTIVE (= atti rivolti in via di principio agli Stati, i quali debbono uniformare ad esse la propria legislazione → vincolano gli Stati per il risultato da raggiungere) sono **atti normativi**, corrispondenti a poteri di disciplina dei comportamenti.
I trattati limitano l'uso dei regolamenti ai casi in cui sia preferibile avere un'unica normativa europea, mentre quando questo non è necessario preferiscono attribuire alle istituzioni comunitarie le direttive, che lasciano agli Stati più autonomia.

Le DECISIONI sono rivolte agli individui e alle persone giuridiche → sono espressione di poteri esecutivi ed amministrativi della Comunità → sono obbligatorie per i loro destinatari.
Le RACCOMANDAZIONI e i PARERI non sono vincolanti → sono strumenti utili per indirizzare i comportamenti ma non obbligarli.

L'emanazione degli atti fondamentali spetta al Consiglio. I suoi poteri constano di complesse procedure e il loro studio è molto difficile. L'unico modello procedimentale formatosi è il PROCEDIMENTO DI CODECISIONE tra Consiglio e Parlamento.
Esso inizia con una proposta della Commissione, presentata al Parlamento e al Consiglio → se entrambi approvano è tutto ok.
Se i due non sono d'accordo emanano un atto di "posizione comune" che torna alla Commissione, poi al Parlamento → se questo approva l'atto viene definitivamente adottato, se non approva l'atto rimane senza esito.
Se non si trova un accordo si forma un "comitato di conciliazione" → se non funziona resta senza esito. Se sì, si adotta l'atto.
Questi atti sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e da quello del Consiglio e vengono pubblicati nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

Il bilancio della Comunità viene approvato mediante una procedura divisa in 6 fasi:
- fase del progetto preliminare (formulato dalla Commissione)
- del progetto di bilancio
- della discussione parlamentare
- degli eventuali emendamenti e proposte di modificazione (dal Parlamento)
- del riesame in Consiglio dei ministri
- delle eventuali definitive determinazioni parlamentari

Nella Comunità vengono assunti anche altri atti (soprattutto decisioni della Commissioni e degli altri organi) per i quali sono previsti procedimenti di tipo amministrativo.

6. La giurisdizione comunitaria: Corte di giustizia e Tribunale di primo grado

La CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità assicura il "rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione" delle regole poste dai trattati comunitari → è un giudice che pronuncia delle sentenze, ma non è il giudice supremo. Ha sede in Lussemburgo.
Essa è il giudice:
- del rispetto da parte degli Stati membri dei vincoli ed obblighi derivanti dai trattati
- esclusivo della legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie
- dell'interpretazione da dare ai trattati o agli atti comunitari, quando l'interpretazione le viene richiesta da un giudice nazionale per risolvere una controversia (o per la validità di un atto)
- in materia di risarcimento dei danni provocati dalle istituzioni o dai funzionari della Comunità → sono giudizi in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità → la Corte deve applicare i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri.
- delle controversie tra le Comunità europee e i loro agenti (=pubblico impiego)

Essa è composta da 15 giudici e assistita da 8 avvocati generali che esprimono giudizi imparziali → tutti questi sono nominati dagli Stati membri per 6 anni.

1986 → l'Atto Unico Europeo istituisce un **Tribunale di primo grado** per alleggerire le funzioni della Corte di Giustizia. Tuttavia esso è vincolato al principio di diritto fissato dalla Corte.

7. Altre istituzioni europee. Il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo

L'Italia fa parte anche del CONSIGLIO D'EUROPA → esso è formato da 40 Stati europei e venne istituito a Londra il 5/5/1949. Esso deve "conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio" → esso promuove discussioni, accordi, azioni comuni e "la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo de diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".
Esso è un luogo di dibattito e di elaborazione di accordi che vengono ratificati dagli Stati membri come convenzioni internazionali.
Il Consiglio d'Europa è formato da:
- Assemblea consultiva → composta dai rappresentanti degli Stati membri → forma gli ordinamenti
- Consiglio dei Ministri → formalizza gli ordinamenti

Il Consiglio d'Europa è importante per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali → a questo scopo esso ha elaborato la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" → essa ha creato l'istituzione della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: è un organo giudizionale al quale si possono rivolgere direttamente i cittadini. Essa decide mediante comitati o camere composti da un numero ristretto di giudici → per le questioni più importanti decide la Grande Camera (17 giudici).
La Corte può essere adita da chiunque pretenda di essere vittima di una violazione dei diritti dell'uomo → tuttavia l'interessato deve aver già fatto tutto quanto era giuridicamente possibile fare secondo il diritto statale.

3. IL PARLAMENTO, IL GOVERNO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

• IL PARLAMENTO

○ Il Parlamento e le due Camere (211 - 214)

- **CAMERA DEI DEPUTATI** e **SENATO**
 - ⇢ Nei poteri/compiti sono uguali → *bicameralismo perfetto*
 - ⇢ *Art. 70 Cost.*: formazione delle leggi è assegnata collettivamente ad entrambe
 - ⇢ ≠ storicamente perché davano voce a ≠ gruppi sociali
 - ⇢ Entrambi rappresentano cittadini, vengono eletti entrambi ora

Commentato [EF45]: Camera dei deputati → elettiva, camera bassa
Senato → non era elettivo, camera alta, classi privilegiate

Commentato [EF46R45]: In stati federali entrambe rappresentative, ma di realtà ≠ (rappresentazione di cittadini e stati membri)

Differenze →	CAMERA	SENATO
Composizione	630 deputati (*Art. 56, c. 2, Cost.*)	315 senatori (*Art. 57, c. 2, Cost.*)
Componenti eletti	Tutti membri elettivi	Esiguo numero di membri non elettivi
Elettorato attivo	18 anni	25 anni
Elettorato passivo	25 anni → organo più giovane e vicino al nuovo/attuale	40 anni → organo più anziano e quindi più riflessivo
Circoscrizione estero (*legge costituzionale n°1* 2000)	12 seggi	6 seggi

- Oggi c'è forte esigenza di riformare bicameralismo perfetto (*es. Art.11 di legge costituzionale n° 3 del 2001*) anche per semplificare il sistema politico e dare più stabilità al Governo

○ I sistemi elettorali per la Camera e il Senato (214 - 222)

- **Disciplina dei sistemi elettorali**
 - ⇢ Non vincolata da Cost. (come tutti regolamenti parlamentari)
 - ⇢ Primi decenni della Cost.: Senato e Camera con sistema rigorosamente proporzionale (migliora rappresentatività, MA frammenta la rappresentanza ⇒ governi di coalizione)
 - ⇢ 1993 *leggi n° 276 e 277*: referendum → creato un **sistema misto** per entrambe le camere (prevalenza del sistema uninominale maggioritario) **MATTARELLUM**
 - ⇢ ¾ dei seggi assegnati con metodo del collegio uninominale a turno unico, ¼ dei seggi con metodo proporzionale sulla base delle liste dei partiti
 - ⇢ 2005 *legge n°270*: abrogazione del Mattarellum ⇒ **PORCELLUM** (sistema elettorale fondato su liste concorrenti e con soglie di sbarramento e premi di maggioranza)
 - ⇢ CAMERA: soglia al 4% (dei voti validi a livello nazionale) per le liste e i partiti, per le coalizioni 10%
 - ⇢ Poi criterio proporzionale tra le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi
 - ⇢ Alla lista/coalizione che ha ottenuto più voti viene concesso un **premio di maggioranza** fino a raggiungere i 340 seggi (gli altri 277 assegnati con metodo proporzionale)
 - ⇢ Obiettivo è assicurare una stabilità di governo
 - ⇢ SENATO: eletto a *base regionale* ⇒ soglie di sbarramento a livello regionale e non nazionale, soglia all'8% dei voti validi, per le coalizioni 20%
 - ⇢ **Premi di coalizione**: seggi necessari per raggiungere il 55% dei seggi da assegnare nella regione, il resto dei seggi distribuito con sistema proporzionale
 - ⇢ Né per Camera né per Senato si possono esprimere preferenze per i candidati (eletti per ordine di lista)
 - ⇢ Candidati devono depositare programma elettorale e indicare capo della forza politica/coalizione
 - ⇢ 2015 *legge n°52*: **ITALICUM** (Renzi) sistema di tipo *proporzionale corretto* in direzione maggioritaria **solo per la Camera dei deputati**
 - ⇢ Ripartizione dei seggi tra le venti circoscrizioni nazionali divise in 100 collegi plurinominali
 - ⇢ Assegnazione seggi su *base nazionale* con criterio *proporzionale* e soglia di sbarramento al 3% + premio di maggioranza (attribuzione 340 seggi alla lista vincente su piano nazionale con almeno il 40% dei voti validi)
 - ⇢ Eletti prima capilista e poi candidati con più preferenze
 - ⇢ Alla fine è un sistema proporzionale corretto con soglia di sbarramento al 3% e premio di maggioranza per la lista che ottiene il 40% dei voti (assegnazione solo eventuale)
 - ⇢ 2017 **ROSATELLUM**

- **INELEGGIBILITÁ**: situazione di impossibilità di essere validamente eletti a causa della grande influenza sull'elettorato (sindaci, prefetti, alti funzionari statali e militari, magistrati nella propria circoscrizione, diplomatici in servizio), eventuale elezione è nulla
- **INCOMPATIBILITÁ**: situazione nella quale il candidato validamente eletto non può validamente conservare l'ufficio parlamentare in quanto si trova già in una carica o posizione che non può essere unita a quella parlamentare per legge (no contemporaneamente membro delle due camere, Presidente della Repubblica, consiglio superiore della magistratura, consigli e giunte regionali, Corte costituzionale, presidente della provincia, sindaco) ⇒ il parlamentare dovrebbe scegliere uno dei due uffici
- **INCANDIBILITÁ/INIDONEITÁ A RICOPRIRE LA CARICA**: situazione di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori ai due anni di reclusione o pene definitive per determinati reati contro la pubblica amministrazione/reati gravi, condizione controllata da uffici elettorali
 - ⇢ **Autonomia organizzativa** posta a garanzia della sovranità del Parlamento ⇒ ogni camera verifica i requisiti di ammissione dei propri membri

○ Il funzionamento e l'organizzazione delle camere (222 - 226)

- Durata normale della legislatura: 5 anni
- Tre principi fondamentali:
 - ⇢ **PRINCIPIO DEL BICAMERALISMO PERFETTO**: le due camere dispongono di poteri del tutto e in tutto eguali, lavorano *separatamente*, MA *collettivamente* in quanto le decisioni legislative positive richiedono l'approvazione di entrambe le camere
 - ⇢ **PRINCIPIO DI CONTINUITÁ**: le camere possono riunirsi in qualsiasi momento e non esiste alcuna interruzione tra la vita di una Camera e quella della successiva
 - ⇢ Riunione "di diritto" primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre
 - ⇢ Lavori programmati secondo calendario
 - ⇢ Convocazione in via straordinaria possibile in ogni momento
 - ⇢ **PRINCIPIO DI AUTONOMIA**: autonomia dal Governo, dal potere esecutivo e giudiziario e dall'altra Camera
 - ⇢ **Autonomia organizzativa di ciascuna Camera**: REGOLAMENTO che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Camera, non limitato dalle leggi ordinarie e approvato dalla Camera stessa
 - ⇢ *Presidente* (imparziale, non vota e non dovrebbe manifestare opinioni politiche personali) e Ufficio di Presidenza
 - ⇢ *Gruppi parlamentari* corrispondenti ai partiti politici (+ gruppo misto)

Commentato [EF56]: Previsto turno di ballottaggio qualora non venisse raggiunta la soglia ⇒ non è un consenso effettivo ⇒ ritenuta **incostituzionale** a causa della mancanza di una soglia minima di consenso al primo turno (*sentenza n° 35* 2017) e la possibilità per i capilista eletti in più di un collegio della stessa circoscrizione di poter scegliere dove svolgere la sua mansione è stata dichiarata illegittima (così il capolista può impedire l'effettiva elezione di un candidato in una determinata circoscrizione)

Commentato [EF47]: Ex Presidenti della Repubblica (*Art. 59 Cost.*: componenti di diritto), persone nominate dal Presidente della Repubblica a senatore a vita

Commentato [EF48]: In realtà età non influenza più di tanto, piuttosto i partiti/gruppi parlamentari

Commentato [EF49]: Fiducia solo a una Camera (Deputati) Nel 2016 anche proposta (poi bocciata al referendum confermativo) di rendere Senato rappresentativo di Regioni 2020 referendum che ha abbassato numero di senatori a 100 e deputati a 400 (5 stelle)

Commentato [EF57]: Comune con abitanti > 20000

Commentato [EF50]: In realtà prevedeva per i ¾ sistema maggioritario basato su collegi uninominali, MA richiedeva 65% dei voti ⇒ non succedeva mai ⇒ sistema proporzionale

Commentato [EF58]: Comune con abitanti > 5000

Commentato [EF51]: Soglie diverse per liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute

Commentato [EF52]: All'interno della coalizione partecipano alle assegnazioni dei seggi solo le liste che hanno ricevuto a livello nazionale all'interno della coalizione almeno il 2% dei voti validi

Commentato [EF53]: + 12 della circoscrizione estero e 1 per la Valle D'Aosta

Commentato [EF54]: Concetto che manca al Senato, non ha senso in quel contesto, non funziona con il criterio regionale ⇒ legge Calderoli ritenuta **incostituzionale** (*sentenza n°1* 2014), vengono eliminati i premi e le liste bloccate → sistema proporzionale con soglie di sbarramento e preferenza nella lista

Commentato [EF59]: *Art. 61 Cost.* i poteri delle Camere precedenti sono prorogati fino alla riunione delle nuove Camere

Commentato [EF55]: All'interno della coalizione partecipano alle assegnazioni dei seggi solo le liste che hanno ricevuto a livello nazionale all'interno della coalizione almeno il 3% dei voti validi

 - → *Commissioni parlamentari*: 14, collaborano al procedimento legislativo redigendo un progetto (**commissioni bicamerali**)
 - → *Giunte*: ruolo tecnico (regolamento, elezioni, autorizzazioni)
 - → *Immunità parlamentare* (*Art. 68 Cost.*): strumento garante dell'autonomia delle camere = no perquisizione personale/domiciliare, arresto, detenzione, privazione della libertà personale senza previa autorizzazione della Camera, è provvisoria + *inviolabilità penale* (no intercettazioni ai parlamentari senza autorizzazione)
 - → *Insindacabilità* (i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni), valida anche dopo la cessazione della carica, è assoluta e vale per sempre
 - → Sedute pubbliche, MA possibili anche quelle segrete
 - → Necessario il *numero legale/quorum strutturale* per riunirsi
 - → Deliberazioni a *maggioranza dei presenti* (quorum funzionale) = maggioranza semplice
 - → *Voto*: segreto se la votazione riguarda persone, sennò palese (per evitare i franchi tiratori)
- Le funzioni del Parlamento (226 - 228)
 - Potere **legislativo**
 - Potere di concedere o negare la **fiducia** al Governo
 - → *Art. 94 Cost.*: Governo deve avere la fiducia delle Camere (entro 10 giorni dalla sua costituzione si presenta alle Camere per ottenerla)
 - → Mozione di sfiducia: almeno $^1/_{10}$ dei componenti della Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ⇒ porta alle dimissioni del Governo
 - → Questione di sfiducia: viene posta dal Governo su delle proposte governative, in caso di voto contrario alla proposta porta alle dimissioni del Governo, prevede il voto palese
 - **Controllo sul Governo** (approvazione del bilancio, ratifica trattati internazionali)
 - → Interrogazioni: domanda scritta rivolta al Governo che ha obiettivo di chiarire delle questioni (l'obiettivo è conoscere), a disposizione dei singoli parlamentari
 - → Interpellanze: domanda scritta rivolta al Governo per conoscere motivi e intendimenti su questioni che riguardano la sua politica → strumento più politico/di controllo, a disposizione dei singoli parlamentari
 - → (*Art. 82 Cost.*) Inchieste: decise dalle Camere stesse, su materiale di pubblico interesse e a tale scopo nomina una *commissione d'inchiesta* (stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria)
 - → Indagini conoscitive: decise dalle commissioni permanenti, dirette ad acquisire notizie, info e documenti utili all'attività della camera, no potere coattivo
 - Funzione di **indirizzo** nei confronti del Governo (approvazione bilancio e leggi di spesa, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni) → Parlamento vincola il Governo a determinati comportamenti
- Il Parlamento in seduta comune (228 - 230)
 - *Art. 55 Cost.*
 - Unico organo collegiale, Presidente è il Presidente della Camera dei deputati, segue regolamento della Camera
 - **Elezione del Presidente della Repubblica** (seduta comune + rappresentati delle Regioni)
 - **Elezione di $^1/_3$ dei componenti della Corte costituzionale** (5 su 15, a maggioranza qualificata di $^2/_3$ nelle prime 3 votazioni, altrimenti $^3/_5$)
 - **Elezione di $^1/_3$ dei componenti del Consiglio superiore della magistratura** (8 su 24, professori universitari o avvocati, maggioranza dei $^3/_5$)
 - **Stato d'accusa del Presidente della Repubblica** (davanti alla Corte costituzionale, per alto tradimento o attentato alla Costituzione, deliberato a maggioranza assoluta)
 - **Giuramento di fedeltà alla Repubblica** del Presidente della Repubblica (elenco di cittadini dal quale verrebbero estratti i 16 giudici civili che integrerebbero la Corte costituzionale in funzione penale)

- **IL GOVERNO**
- Il Governo in generale (231 - 232)
 - *Art. 92 Cost.*: il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri (sono singoli organi e sono le componenti *necessarie* del Governo, in quanto previste da Cost.), che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri
 - → Ministri senza portafoglio
 - → Sottosegretari
 - Governo vero e proprio è nominato dal Presidente della Repubblica
 - → Nomina del Presidente del Consiglio che poi propone la lista dei ministri
 - → *Art. 94 Cost.* Governo deve avere la fiducia → Presidente del Consiglio nominato da Presidente della Repubblica è colui che ha più chances di ottenerla (Capo dello Stato fa le **consultazioni**)
 - → Giuramento Presidente del Consiglio di fedeltà alla Repubblica, Costituzione e leggi
 - → Assunzione delle funzioni
 - → Presentazione alle camere *entro 10 giorni* per ottenere la fiducia
- Il Presidente del Consiglio dei ministri (233 - 235)
 - *Art. 95 Cost.*
 - *Dirige* la politica generale del Governo e ne è *responsabile*, mantiene *l'unità di indirizzo politico e amministrativo* promuovendo e *coordinando* l'attività dei ministri
 - → In realtà è consiglio nella sua collegialità che determina la politica generale del Governo → preminenza del Presidente del Consiglio si manifesta nel suo **potere di rappresentanza del Governo** nel suo insieme
 - → Inoltre può convocare il consiglio e stabilirne l'ordine del giorno
 - *Legge n° 400* 1988 **compiti e poteri specifici del Presidente del Consiglio**:
 - → Inviare ai ministri direttive rivolte ad assicurare l'imparzialità e il buon funzionamento degli uffici pubblici
 - → Sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e

Commentato [EF60]: Eccezioni: esecuzione di una sentenza irrevocabile, delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza

Commentato [EF61]: Controllato solo nel caso in cui il conteggio dei presenti sia richiesto da uno dei presenti

Commentato [EF62]: Non deve essere per forza parlamentare
Tecnici: ministri che non sono parlamentari, ma sono scelti per le loro competenze e conoscenze

Commentato [EF63]: 1993 riforma sistema elettorale, potere al Presidente del Consiglio perché è era di bipolarismo in Italia, due grandi liste contrapposte, il leader della lista era il probabile futuro Presidente del Consiglio, popolo sceglieva anche in proprio presidente

amministrative e sottoporli alla deliberazione del Consiglio dei ministri
 - → Istituire comitati di ministri per lo studio di questioni particolari
 - → Dichiarazioni pubbliche dei ministri devono essere concordate con presidente nel caso in cui eccedano la normale responsabilità ministeriale, al fine di impedire la *frantumazione dell'indirizzo politico del Governo*
 - → Comunicare alle camere composizione del Governo ogni volta che varia
 - → Porre questioni di fiducia
 - → Presentare disegni di legge governativi
 - → Richiedere rimessione alla Camera di disegno di legge affidato a commissione deliberante
 - → Controfirma i decreti del Presidente della Repubblica
 - → Emana regolamento interno del consiglio
 - → Assegna incarichi speciali a ministri
 - → Assegna funzioni a ministri senza portafoglio
 - → Propone al Presidente della Repubblica la nomina dei sottosegretari
 - → Convocare il Consiglio di gabinetto (privo di poteri formali, *attività preparatoria* per le riunioni del Consiglio)
- **VICEPRESIDENZA DEL CONSIGLIO**: componente *non necessaria*, prima del 1988 il/i vicepresidente/i del Consiglio non aveva funzioni particolari, ma carica che evidenzia il *rilievo politico* della persona in questione; ora gli/le spetta praticamente di diritto la supplenza del Presidente in caso di assenza o impedimento
- Il Consiglio dei ministri (235 - 237) *Art. 95 Cost.*
- **FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE**:
 - → Deliberazione decreti - legge
 - → Deliberazione decreti legislativi
 - → Deliberazione disegni di legge
 - → Impugnazione leggi regionali davanti a Corte costituzionale
- *Legge n° 400* 1988 **altri compiti del Consiglio**:
 - → Trattati/questioni internazionali
 - → Rapporti con Chiesa cattolica/altri culti
 - → Deliberazione importanti regolamenti statali (compreso quello interno del governo)
 - → Assegnazione incarico vicepresidente
 - → Deliberazione funzioni da dare a ministri senza portafoglio
 - → Incarichi speciali ai ministri
 - → Nomina commissari straordinari
 - → Tutela dell'unità dell'ordinamento → potere generale di annullamento degli atti illegittimi delle autorità della pubblica amministrazione
 - → ATTIVITÁ DI ALTA AMMINISTRAZIONE
- Vertice del potere esecutivo e della pubblica amministrazione, organizzata in **ministeri** con a capo di ciascuno un **ministro**

 !!!no gerarchia tra ministri e Consiglio dei ministri!!!
- Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e sono inoltre **responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri**
- Riunioni: presidente e ministri (anche senza portafoglio), esclusi sottosegretari; no periodicità delle riunioni

o Le altre componenti del Governo (237 -240)

- Governo può essere formato **al massimo** da 65 persone
- **MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO**: ministri non a capo di un ministero, MA nominati presso la presidenza del Consiglio dei ministri → individuati da particolare incarico e per delega del Presidente del Consiglio anche **direzione di uffici e apparati amministrativi**
 - → Spesso ragioni di competenza tecnica/ragioni politiche dietro a nomine di ministri senza portafoglio
 - → Non hanno carattere permanente, alcuni ministri senza portafoglio possono non essere rinominati nel Governo successivo
- **SOTTOSEGRETARI** *Legge n° 400* 1988
 - → Non fanno parte del Consiglio dei ministri → sono parte della formazione governativa ma non del Governo in senso stretto
 - → Scelti su *proposta* del Presidente del Consiglio → deliberazione del Consiglio dei ministri → nomina con decreto del Presidente della Repubblica
 - → Numero variabile
 - → Compiti: possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle camere e delle commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive dei ministri e rispondere ad interrogazioni e interpellanze
- **VICEMINISTRI**: vengono conferite loro le deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali
 - → Al massimo a 10 sottosegretari
 - → Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Consiglio dei ministri, MA non hanno diritto di voto
- **ALTI COMMISSARI**: persone a capo di apparati amministrativi che non sono ministeri
 - → Nomina del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
- **COMMISSARI STRAORDINARI**: nominati per lo svolgimento di compiti specifici e temporanee esigenze di coordinamento tra amministrazioni (*Legge n° 400* 1988)
 - → Nomina con *decreto* del Presidente della Repubblica
 - → Tempo determinato

o I comitati interministeriali (240 - 242)

- Organi collegiali composti da ministri interessati ai settori di attività del comitato
- Contribuiscono a discontinuità e frammentarietà dell'azione governativa, Presidente del Consiglio non è presidente di tutti e quando lo è solitamente delega a qualcun altro il suo ruolo
- **Comitati di ministri**: comitati con funzioni puramente istruttorie ai quali Presidente del Consiglio deferisce esame di singole questioni

o La crisi e la formazione del nuovo Governo (242 - 245)

- Governo entra in **crisi** quando **non ha** più la **fiducia** delle **Camere**, cioè quando una Camera **approva** una **mozione di sfiducia** (votata con voto palese non prima di 3 giorni dalla sua presentazione) *Art. 94 Cost.*
 - → **Voto negativo su questione di sfiducia**: stesso effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia, posta su proposta di legge del Governo ⇒ **dimissioni del Governo** presentate al Presidente della Repubblica
 - → Governo sconfitto in Parlamento = **CRISI PARLAMENTARE**

Commentato [EF66]: Es.: riforma pubblica amministrazione, riforme istituzionali, regioni, rapporti col Parlamento, famiglia, pari opportunità etc.

Commentato [EF67]: Approvata da Consiglio dei ministri

Commentato [EF64]: Se non è stato nominato nessuno la supplenza viene affidata secondo le disposizioni del presidente

Commentato [EF68]: È successo che poi si trasformassero in ministeri
Es.: salute, turismo

Commentato [EF69]: -Es.: **comitato interministeriale per la programmazione economica** (**CIPE**) che ha il compito di predisporre gli indirizzi della politica economica nazionale; CICR; CIAE compito di definire posizione italiana in ambito europeo; comitato interministeriale per la sicurezza della repubblica; CIPU; Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Commentato [EF70]: Sfiducia al Governo è strumento dell'opposizione

Commentato [EF71]: **Mozione di sfiducia individuale**: nei confronti di un solo ministro, prevista da regolamento della Camera; obbliga il ministro alle dimissioni
Strumento della maggioranza per far valere la propria linea contro un ministro dissenziente

Commentato [EF65]: Tranne quello del presidente che redige il verbale, MA non vota

- Solitamente Governo *anticipa* la crisi **dimettendosi volontariamente** quando constati il venir meno della base politica della sua esistenza ⇒ **CRISI EXTRAPARLAMENTARE**
 - ⇢ Rottura del patto politico della coalizione porta alle naturali dimissioni del Governo
 - ⇢ Con le dimissioni Governo provvede comunque all'ordinaria amministrazione fino al giuramento di quello successivo (Governo dimissionario però non compie atti di grande rilievo politico)
- **PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO**:
 - ⇢ CONSULTAZIONI: radicata consuetudine; servono a Presidente della Repubblica per capire come risolvere la crisi di Governo e come formare un nuovo Governo capace di ottenere la fiducia delle Camere
 - ⇢ Consultati: capi dei gruppi parlamentari, segretari partiti presenti in Parlamento, Presidenti delle Camere
 - ⇢ INCARICO: Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il nuovo Governo al **presidente designato** che può accettare incarico contestualmente o con riserva
 - ⇢ NOMINA: quando Presidente designato accetta l'incarico il Presidente della Repubblica può procedere con la *nomina del Presidente del Consiglio* e poi, su *proposta*, dei ministri + vengono accettate *dimissioni* del vecchio Governo

!!!decreto accettazione dimissioni e nomina controfirmato da Presidente del Consiglio nominato!!!

 - ⇢ Nuovo Governo assume funzioni dopo GIURAMENTO alla costituzione, alla repubblica e alle leggi nelle mani del Presidente della Repubblica
 - ⇢ Dopo 10 giorni Governo si presenta davanti alle Camere per ottenere la FIDUCIA

• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

○ La carica di Presidente della Repubblica (247 -250)

- Capo dello stato, rappresenta unità nazionale (*Art. 87 Cost.*)
 - ⇢ Non ha funzione di comando ma di rappresentatività dello Stato
- Durata carica: 7 anni (più delle Camere, perché Presidente è Presidente di tutti, non solo di momentanea maggioranza)
- Eletto dal Parlamento in seduta comune insieme ai rappresentanti delle regioni (maggioranza dei $^2/_3$) con voto segreto
 - ⇢ Scelta coerente con il carattere parlamentare della Repubblica
 - ⇢ Tre rappresentati per regione ⇒ presidente è espressione dell'intera comunità nazionale
- Qualunque cittadino italiano in possesso di diritti politici e civili con più di 50 anni
- **Giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione**
- Unica responsabilità presidenziale per alto tradimento e attentato alla Costituzione
 - ⇢ *Art. 90 Cost.*: non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni → **irresponsabilità del Presidente della Repubblica**
 - ⇢ Immunità da qualsiasi misura restrittiva e coercitiva
- **Impedimento temporaneo** → funzioni del presidente assunte dal presidente del Senato (es. malattia, per viaggio all'estero supplenza parziale)
- **Impedimento permanente**: indizione di nuova elezione
- Il presidente è rieleggibile senza limiti
- Fine della carica → senatore a vita

○ Il Presidente e i poteri dello Stato (250 -252)

- **Funzione normativa**: promulga le leggi e ne può chiedere una nuova deliberazione, emana i decreti aventi valore di legge, i regolamenti, indice i referendum, autorizza il Governo a presentare i disegni di legge, nomina 5 senatori a vita, indice le elezioni, fissa la prima riunione delle Camere ed esercita il potere di scioglimento
- **Funzioni di Governo**: Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, ne accetta giuramento e dimissioni
 - ⇢ Rapporti internazionali: ratifica trattati, riceve rappresentati esteri
 - ⇢ Comando delle forze armate e dichiara lo stato di guerra (deliberato da Camere)
- **Funzioni amministrative**: nomina alti funzionari militari e civili, conferisce onorificenze, annulla d'ufficio gli atti illegittimi, decide dei ricorsi straordinari
- **Funzioni giurisdizionali**: presiede Consiglio superiore della Magistratura, nomina $^1/_3$, può concedere grazia e commutare pene
- **In realtà è fondamentalmente estraneo dall'esercizio dei tre poteri**, il Presidente della Repubblica emana l'atto senza di fatto incidere sulla decisione, è un *atto dovuto* (atto previsto come necessario e doveroso dalla Cost. o dalle leggi) ⇒ necessaria la **controfirma dei Ministri proponenti** che ne assumono l'effettiva responsabilità

○ Le funzioni e il ruolo del Presidente (252 - 256)

- *Art. 88 Cost.*: **SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DI UNA O ENTRAMBE LE CAMERE** (tranne nel *semestre bianco*)
 - ⇢ Cause: impossibilità del Parlamento di esprimere maggioranza di Governo, paralisi dell'attività legislativa, mutamenti politici significativi
 - ⇢ Necessario che lo scioglimento sia concordato col Governo
- *Art. 74 Cost.*: **RINVIO DELLE LEGGI** (possibile una sola volta → **veto sospensivo**), solo se contrasta con la Cost. (Presidente della Repubblica non può perseguire indirizzo politico personale)
- **NOMINE PRESIDENZIALI**
 - ⇢ *Art. 59 Cost.*: 5 senatori a vita
 - ⇢ *Art. 135 Cost.*: 5 giudici della Corte costituzionale (altri 5 nominati dal parlamento)
- **PRESIEDE CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**: presidenza effettiva e non nominale, MA può delegare al vice-presidente
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA**
- **CONFERISCE ONORIFICENZE**
- **CONCEDE LA GRAZIA E COMMUTA PENE**
- **INVIA MESSAGGI ALLE CAMERE**
- **CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERE**
- Ha poteri effettivi, MA non col fine di indirizzare le scelte politiche di Parlamento e Governo: **ha ruolo di garanzia, di guida dello Stato e di rappresentanza**

4. LE FONTI DEL DIRITTO

• LE FONTI COSTITUZIONALI

○ La Costituzione come atto normativo (257 - 258)

- Costituzione è un vero atto normativo, le disposizioni costituzionali non hanno puramente valore programmatico (cioè prevedono attuazione successiva in via legislativa)
- **Costituzione rigida**: non può essere modificata attraverso una legge ordinaria (modificabile solo attraverso procedimento particolarmente gravoso)

Commentato [EF72]: Presidente designato svolge le proprie consultazioni per verificare di poter ottenere fiducia delle Camere, se è così scioglie la riserva e accetta incarico

Commentato [EF73]: 1991 deroga, può farlo se coincide con gli ultimi 6 mesi della legislatura

Commentato [EF74]: Interpretazione estensiva (5 non è il numero massimo di senatori a vita presenti contemporaneamente in Senato, ma è il numero limite di senatori a vita che il Presidente della Repubblica può nominare nel suo settennato) *VS* interpretazione letterale

Commentato [EF75]: Il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia, la sua importanza e portata d'azione varia a seconda del contesto politico e istituzionale

- **La Costituzione è la massima fonte di diritto dell'ordinamento italiano**
- È un atto storicamente individuato ⇒ non ripetibile e non reiterabile → unicità e irripetibilità del procedimento costituente è *criterio ultimo di legittimazione*
- Legge costituzionale e legge di revisione costituzionale = modalità di integrazione e adeguamento

o La legge costituzionale e di revisione costituzionale (259 - 261)

- *Art. 138 Cost.*: la legge ordinaria non può contenere norme che modifichino la Cost., se così fosse sarebbero dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
 - ⇢ Modifica della Cost.: **legge di revisione costituzionale** (modifica al testo della Cost.) e **legge costituzionale** (leggi dello stesso rango della Cost.)
 - ⇢ Entrambe le leggi stesse regole di formazione e stesso rapporto di superiorità gerarchica
- Procedura della legge costituzionale: due approvazioni da parte di ciascuna Camera, divise da almeno tre mesi (due condizioni che garantiscono stabilità nella volontà di modificare la Cost.), la seconda con maggioranza assoluta (volontà della vera maggioranza del Parlamento)
 - ⇢ Può essere chiesto un **referendum sospensivo o costituzionale**: garanzia essenziale che la volontà parlamentare sia condivisa dagli elettori
 - ⇢ Può essere richiesto da 500 000 elettori, 5 consigli regionali o $^1/_5$ dei membri di una Camera entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
 - ⇢ Non può essere richiesto se nella seconda votazione in ciascuna delle Camere c'è stata maggioranza di $^2/_3$ dei componenti
 - ⇢ Non è necessario un quorum di elettori
 - ⇢ Legge non promulgata se non raggiunge la maggioranza degli elettori

o Limiti alla modifica della Costituzione (261 - 262)

- **FORMA REPUBBLICANA** (*Art. 139 Cost.*) decisa dal popolo con il referendum del 02.06.1946 → unico limite espresso nella Cost. alla revisione costituzionale
- Limiti impliciti → *principi cardinali ispiratori della Cost.* (**unità nazionale, sovranità popolare, carattere democratico dello stato, principio di eguaglianza**)
- La Costituzione vigente non prevede e non consente la propria sostituzione attraverso un nuovo processo costituente

• LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA E LE FONTI INTERNAZIONALI

o Premessa (263 - 264)

- Fonti non proprie dell'ordinamento italiano che producono disposizioni o norme direttamente operanti in esso

o Le fonti dell'Unione Europea (264 - 267)

- Regole di un *trattato internazionale* per essere efficaci devono essere introdotte mediante un ordine di esecuzione del trattato contenuto in una legge italiana
- **REGOLAMENTI EUROPEI**: acquistando direttamente vigore senza che ci sia una specifica legge che li richiami
 - ⇢ Ha portata **generale**, è **obbligatorio** ed è **direttamente applicabile** in ogni stato membro
 - ⇢ Non sono subordinati alla legge italiana ⇒ prevalente competenza dell'ordinamento comune europeo rispetto alla legislazione statale (in determinate materie d'intervento)
- Legittimazione della superiorità dei regolamenti europei → *Art. 117 Cost.* 2001 potestà legislativa italiana nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento comunitario
 - ⇢ Legislatore ordinario è vincolato, se non adempie agli obblighi internazionali scrivendo una legge questa è considerata incostituzionale
- Regolamenti deliberati da Consiglio e Parlamento Europeo, solo Consiglio o per delega dalla Commissione esecutiva
- Pubblicazione sia nella Gazzetta Europea che in quella degli stati membri
- **DIRETTIVE**: uguali ai regolamenti, MA contengono prescrizioni dirette agli Stati membri che dovranno essere poi tradotte in norme statali ⇒ *sono vincolanti ma non direttamente operative*

!!!esiste per direttive e regolamenti che richiedono disposizioni di attuazione obbligo degli stati membri di emanare tempestivamente la normativa necessaria!!!

- Due interventi legislativi annuali per l'adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto dell'Unione: **leggi di delega** e **legge europea**

o Le norme internazionali (267 - 268)

- *Art. 10 Cost.* ordinamento italiano si adatta in modo automatico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (derivanti dalle consuetudini internazionali e principi di diritto internazionale)
- Adattamento automatico non vale per applicazione dei *trattati internazionali* (serve apposito atto legislativo italiano) → **adattamento mediante ordine di esecuzione** contenuto nella legge che autorizza la ratifica del trattato

• LA LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO

o La legge in generale (269 - 271)

- **LEGGE (formale)**: atto normativo posto in essere dal Parlamento (le 2 Camere collettivamente) seguendo il procedimento legislativo
 - ⇢ Leggi costituzionali/di revisione costituzionale
 - ⇢ Leggi ordinarie: procedimento legislativo ordinario, subordinate alla Cost. (e alle leggi costituzionali) → *fonte primaria* in quanto fonte più importante in quanto utilizzata dal Parlamento per attuare il potere legislativo
- Legge in senso *sostanziale*/*generico*: prescrizioni generali e astratte, leggi ordinarie sono sia formali che sostanziali
- *Legge in senso meramente formale*: forma tipica, non il contenuto tipico della legge (non cioè regola generale e astratta, es. autorizzazione ratifica trattato, approvazione conto consuntivo dello Stato)
- *Legge provvedimento*: legge che assorbe in sé il contenuto della funzione amministrativa (decisione concreta, es. benefici in denaro a specifiche persone/situazioni) pur avendo la forma di una legge formale

o Il riparto della potestà legislativa ordinaria tra Stato e Regioni (272 - 274)

- **Materie esclusivamente statali**: politica estera, difesa militare (materie della sovranità), ordinamento civile e penale, giurisdizione, norme processuali, cittadinanza, anagrafi, diritto d'asilo, disciplina della condizione giuridica dei cittadini extra comunitari, immigrazione, rapporti Repubblica-confessioni religiose, difesa e sicurezza, ordine pubblico, munizioni ed esplosivi, moneta, tutela di: risparmio, mercati finanziari, concorrenza, sistema tributario, valutario e contabile, ordinamento e organizzazione di Stato e enti pubblici, previdenza sociale…

Commentato [EF78]: Limiti a potere legislativo ordinario del Parlamento e delle regioni + legittimazione sistema di relazioni tra fonti europee e fonti interne
Prima di questo la legittimazione esplicita nella Cost. non c'era → giustificazione nell'*Art. 11* (Italia consente limitazioni alla sovranità in condizioni di parità al fine di collaborale ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni)

Commentato [EF79]: Non opera nel caso in cui le norme internazionali confliggano con diritti inviolabili o principi costituzionali fondamentali (accertato dalla Corte costituzionale)

Commentato [EF76]: Perché sospende la promulgazione e l'entrata in vigore della legge costituzionale

Commentato [EF80]: L'atto legislativo non include le norme da applicare, ma semplicemente si richiama al trattato stesso

Commentato [EF81]: Legge in senso generale come insieme delle norme giuridiche provenienti da fonti di vario livello

Commentato [EF77]: Regime di immediata applicabilità vale solo per rapporti verticali (cioè tra pubblici poteri e singoli) e non orizzontali (cioè tra privati)

⇒ materie affidate per intero o in parte alle regioni sono di natura amministrativa

- **Materie di concorrenza**: Stato dovrebbe determinare i principi fondamentali, poi le Regioni dovrebbero dettare la disciplina rispettando i principi fondamentali → rapporti internazionali e con UE delle regioni, commercio estero, tutela e sicurezza del lavoro e della salute, istruzione, ricerca scientifica/innovazione dei settori produttivi, alimentazione, sport, protezione civile, porti/aeroporti civili, comunicazione, energia, coordinamento finanza pubblica/sistema tributario, beni culturali/ambientali, più in generale tutto ciò che non è espressamente affidato allo Stato (*competenza legislativa residuale*)

o Il procedimento legislativo. L'iniziativa legislativa (275 - 277)

- **Procedimento legislativo**: serie ordinata di atti e attività occorrenti per dare vita a una legge, diviso in 3 fasi:
- Fase iniziativa: presentazione alle Camere di un progetto/disegno di legge
 - ⇢ *Iniziativa legislativa* può essere *governativa, parlamentare, popolare* e delle *Regioni* (anche del *CNEL*)
 - ⇢ **Iniziativa legislativa del Governo**: disegni di legge del Governo hanno ampia possibilità di essere approvati in quanto si basano su una maggioranza di Governo, sono progettati da ministri competenti in campo amministrativo e tecnico e solo il Governo può preparare disegni di legge riguardanti bilanci, rendiconti consultivi, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e la conversione di decreti legge
 - ⇢ **Iniziativa parlamentare**: proposte o di singoli deputati o di più parlamentari insieme
 - ⇢ **Iniziativa popolare**: almeno 50 000 elettori, si collega al principio fondamentale della sovranità popolare
 - ⇢ **Iniziativa regionale**: per attirare attenzione del Parlamento
 - ⇢ **Iniziativa del CNEL**: limitato a materie di legislazione economico-sociale

o L'approvazione (277 - 281)

- **APPROVAZIONE**: votazione del medesimo testo da parte di entrambe le camere
- Fase costitutiva (approvazione) possibile in diversi modi:
 - ⇢ *Commissione referente*
 - ⇢ Presidente di una Camera affida progetto di legge a una commissione permanente (per competenza di materia)
 - ⇢ Commissione esamina e riformula (se necessario) il progetto

!!!La commissione è referente perché non può prendere una decisione definitiva sulla legge in senso positivo (solo in senso negativo)!!!

 - ⇢ Discussione generale dell'assemblea per decidere se passare alla votazione dei singoli articoli
 - ⇢ Si valutano eventuali **emendamenti** (proposte di modifica degli articoli) o **soppressioni** (eliminazione dell'intero articolo)
 - ⇢ Approvazione a **maggioranza semplice**
 - ⇢ Testo passa alla seconda camera
 - ⇢ Seconda approvazione
 - ⇢ **Modificata**: torna alla prima Camera ⇒ **navetta**
 - ⇢ **Respinta**: si estingue il procedimento legislativo
 - ⇢ **Promulgazione** del Presidente della Repubblica
 - ⇢ **Pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale

!!!Problema: procedura normale è lenta e macchinosa!!!

 - ⇢ *Commissione deliberante*: commissione permanente può direttamente votare in senso positivo la proposta di legge

Vantaggi	Limiti
Processo veloce	Progetti in materia costituzionale, elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci sempre approvati con composizione plenaria
Moltiplica processo legislativo in quanto possono lavorare indipendentemente e contemporaneamente più commissioni	Governo, $^1/_{10}$ componenti Camera o $^1/_5$ della commissione possono richiedere che il progetto passi all'Assemblea
Commissioni rispecchiano l'Assemblea rispettando la proporzione tra gruppi parlamentari	Legiferazione per "leggine" (modesti interventi in singole categorie)

 - ⇢ *Commissione redigente*: si occupa della votazione per singolo articolo e rimanda all'Assemblea solo la votazione finale ⇒ fissa in maniera definitiva il testo
 - ⇢ Solo per le materie nelle quali è prevista la commissione deliberante

o La promulgazione e l'entrata in vigore (281 - 283)

- Fase effettiva
 - ⇢ **Promulgazione**: atto attraverso il quale il Presidente della Repubblica documenta e proclama l'avvenuta formazione della volontà legislativa (Presidente della Repubblica può esercitare il suo potere di **rinvio**)
 - ⇢ **Pubblicazione**: legge viene inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e nella stampa della Gazzetta Ufficiale della Repubblica (non oltre 30 giorni)
 - ⇢ **Vacatio legis**: leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione

• GLI ATTI LEGISLATIVI STATALI

o Il decreto legislativo (285 - 291)

- Governo è principale interlocutore dell'attività legislativa ⇒ durante crisi di Governo attività legislativa si blocca
- *Delegazione legislativa*: viene affidato al Governo il potere di porre in essere atti normativi della stessa forza della legge ordinaria → necessaria una **legge di delega del Parlamento**
 - ⇢ Delega a *tempo limitato e certo*
 - ⇢ Deve riguardare *oggetti definiti*
 - ⇢ Alcune materie escluse (bilancio, ratifiche, etc. sono quelle che corrispondono al potere di controllo politico del Parlamento) → riserva di legge formale
 - ⇢ Deve contenere *principi e criteri direttivi* in modo dettagliato
 - ⇢ Parlamento può imporre altri limiti: parere delle commissioni parlamentari/organizzazioni sindacali/ regioni, MA non sono vincolanti
 - ⇢ Una volta emanato dal consiglio dei ministri ha il nome di **DECRETO LEGISLATIVO**
 - ⇢ Direttamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (no controllo di legittimità della Corte dei conti)
 - ⇢ Potere delegato termina con l'emanazione del decreto, MA di solito è prevista la possibilità per il Governo di intervenire successivamente con disposizioni correttive
 - ⇢ Il decreto è illegittimo nel caso in cui trasgredisca qualsiasi condizione della legge di delega, possibile

Commentato [EF82]: Contiene precisa formulazione delle disposizioni proposte (articolato) + relazione a parte che comprende ragioni e scopi della legge

Commentato [EF83]: ≠ da **diritto di petizione**: tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità ⇒ sollecita provvedimento legislativo

Commentato [EF85]: Limiti: delega solo se non con determinazione di principi e criteri direttivi soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
Legge di delega approvata attraverso procedimento normale

Commentato [EF86]: Se superiore ai due anni il Governo è obbligato a richiedere parere delle due Camere

Commentato [EF84]: Maxiemendamenti presentati dal Governo (con richiesta di fiducia) che comprendono l'intero testo di legge → obiettivo è velocizzare il processo

anche illegittimità derivata (se legge di delega è illegittima lo è anche il decreto)
 - → Norme illegittime di un decreto sono eliminabili solo da Corte costituzionale
- → **TESTI UNICI**: raccolte sistematiche delle norme esistenti in una certa materia per darle certezza e sistematicità
 - → Apposita delega legislativa
 - → Disciplina del testo unico si sostituisce completamente alle leggi precedenti (abrogazione implicita)
 - → Contengono solitamente disposizioni dello stesso rango di legge
 - → **Testi unici compilativi**: raccolta di disposizioni con forza di legge che regolano settori omogenei

o Il decreto-legge (291 - 297)

- Origini del decreto-legge: già mentre era in vigore Statuto Albertino il Governo poteva senza delega preventiva far emanare al Capo dello Stato decreti con forza di legge a efficacia immediata convertiti solo successivamente dal Parlamento con una legge di conversione
- *Art. 77 Cost.*: ammesso esplicitamente uso del decreto-legge
 - → LIMITAZIONI/PRESUPPOSTI
 - → Solo **casi straordinari di necessità e urgenza**
 - → Provvedimenti *provvisori*
 - → Entrano in vigore *immediatamente* (al più il giorno seguente) dopo l'emanazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
 - → Presentati **il giorno stesso** per la conversione alle Camere che devono riunirsi *entro cinque giorni*
 - → Conversione attraverso una *legge di conversione* che può contenere emendamenti che devono però essere omogenei alle disposizioni del decreto
 - → **Massimo periodo di durata del decreto legge**
 - → **Mancata conversione**: i decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge *entro 60 giorni dalla pubblicazione* → decreto legge **cessa di esistere retroattivamente** e si ripristina la situa giuridica antecedente (come se il decreto non fosse mai esistito)
 - → Alcune materie sono escluse (controllo politico del Parlamento sul Governo) ⇒ *legge n°400* 1988 detta le disposizioni interpretative all'Art. 77 della Cost. e vieta l'utilizzo di decreti legge in materia elettorale, costituzionale, relativa ai bilanci dello Stato e alla ratifica dei trattati internazionali
 - → **Contenuto dei decreti legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo**, Corte costituzionale specifica che deve essere un tutto unitario, fornito di intrinseca coerenza + necessaria omogeneità tra contenuto decreto legge e modifiche operate dalla legge di conversione
 - → Tendenza dei Governi ad aggirare le limitazioni ⇒ attenuato il presupposto della "situazione di crisi ed emergenza" (calamità naturali, crisi economica improvvisa etc.), intervento ogni volta che sembra "opportuno" → **abuso dell'emanazione dei decreti legge**

o Il referendum (297 - 301)

- **REFERENDUM ABROGATIVO**: possibilità di verificare corrispondenza tra scelte legislativa del Parlamento e volontà popolare ⇒ strumento di democrazia diretta
 - → L'unico previsto dalla Cost. (≠ da referendum consultivo)
 - → Ha solo potere in senso *negativo*, cioè può abrogare, ma non approvare
 - → *Art. 75 Cost.*
 - → Richiesto da almeno 500 000 elettori o 5 consigli regionali (no da gruppi parlamentari come referendum costituzionale, non è strumento delle minoranze parlamentari)
 - → Oggetto: applicabili a leggi o atti aventi valore di legge ⇒ *esclusi leggi costituzionali e regolamenti leggi di bilancio, amnistia, indulto, autorizzazione a ratifica trattati internazionali*
 - → Altri limiti non inclusi nell'Art. 75: no leggi elettorali, legge ordinaria che disciplina lo svolgimento dei referendum stesso, no referendum che contengano questioni eterogenee
 - → *Legge n°352* 1970
 - → Limiti temporali: no richiesta referendum nell'ultimo anno di mandato delle e nei 6 mesi post elezioni; 3 mesi dati ai 10 cittadini promotori per raccogliere le 500 000 firme, 4 mesi dati ai 5 consigli regionali per adottare a maggioranza assoluta le relative deliberazioni
 - → Legittimità: *controllo regolarità formale* (**Corte di cassazione (Ufficio centrale dei referendum)** controlla firme e richieste regionali), *ammissibilità della richiesta* (**Corte costituzionale** controlla che referendum riguardi norme abrogabili mediante referendum)
 - → Consiglio dei ministri *delibera* riguardo al referendum ⇒ decisa data
 - → Presidente della Repubblica *indice* referendum
 - → Votano tutti i *maggiorenni* con diritti politici
 - → Necessario *quorum* (maggioranza aventi diritto: 50% +1) affinché sia valido
 - → Abrogazione con *maggioranza dei voti validi*
 - → Presidente della Repubblica dichiara con *decreto pubblicato* nella Gazzetta Ufficiale approvazione popolare dell'abrogazione che decorre al giorno successivo alla pubblicazione

• I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO

o Legge e regolamento (303 - 306)

- **REGOLAMENTI**: forza normativa inferiore a quella delle leggi, diversi per competenza e aspetti formali dell'atto ⇒ atti sostanzialmente legislativi e formalmente amministrativi
 - → Leggi in senso sostanziale/materiale in quanto contengono norme giuridiche, MA queste possono essere *esclusivamente* **prescrizioni generali e astratte** ≠ da leggi formali (*leggi provvedimento*)
- *Famiglia dei regolamenti*: atti statali (Governo, ministri) e non statali (regioni, comuni, enti pubblici); NON sono fonti regolamentari i regolamenti delle Camere e quelli dell'Unione Europea

Commentato [EF90]: Intere disposizioni o anche singole parti (referendum "manipolativo")

Commentato [EF91]: Perché paralizzerebbero funzionamento di istituzioni previste e disciplinate da Cost., MA **ammesso referendum manipolativo** (modifica di parte della legge se ciò non pregiudica il rimanere in vita di una normativa direttamente applicabile)

Commentato [EF92]: Rinviato di un anno in caso di scioglimento camere
Annullato se intanto Parlamento abroga norme oggetto del referendum

Commentato [EF87]: Comunque dopo 60 giorni il decreto non esiste più anche se convertito, ma con una legge di conversione, quindi il decreto è a tutti gli effetti stato convertito in legge

Commentato [EF93]: Altrimenti solo pubblicazione su Gazzetta Ufficiale in caso di esito favorevole alla conservazione della legge ⇒ **per 5 anni non può essere richiesto referendum sulle stesse disposizioni**

Commentato [EF88]: Tranne per aspetti marginali

Commentato [EF89]: Es.: *decadenza* aggirata con *rinnovamento/reiterazione del decreto* (sostituzione a catena con un nuovo decreto con contenuto simile/uguale a quello decaduto) → legge 400 del 1988 cerca di limitare il fenomeno, ma è praticamente inutile (perché vieta la reiterazione solo nel caso in cui il decreto venga espressamente bocciato, non della non conversione dovuta alla mancanza del voto delle camere, caso chiarito dalla *sentenza 360* 1996 che ha drasticamente ridotto l'utilizzo di decreti legge e la pratica della reiterazione)

- **SUBORDINAZIONE DEI REGOLAMENTI ALLA LEGGE** in quanto il potere di fare regolamenti esiste solo se e quando la Costituzione/legge lo prevedono (sia *specifica* che *generica*) = espressione del **principio di legalità**
 - → Limiti alle materie disciplinabili dai regolamenti ⇒ **riserva di legge** cioè materie che possono essere disciplinate solo dalla legge o da atti aventi forza di legge
 - ⇢ *Riserva di legge assoluta*: l'interpretazione della norma costituzionale esclude che nessun ruolo può essere lasciato ai regolamenti nella materia in questione (es.: tutti i diritti di libertà
 - ⇢ *Riserva di legge relativa*: legge fissa i lineamenti generali della disciplina, MA può affidare a regolamenti un compito di integrazione (es.: prestazioni patrimoniali, organizzazione amministrativa)
 - ⇢ Limiti di materia dei regolamenti statali: *Art. 117 Cost.* potestà regolamentare allo Stato solo in materie di legislazione esclusiva, salvo deleghe alle Regioni, alle quali spetta potestà regolamentare in tutte le altre materie (salvo deleghe a enti locali)
 - → Non retroattività dei regolamenti: *Art. 11 preleggi c.c.* stabilisce in generale la non retroattività per tutti gli atti normativi, principio derogabile solo da leggi/atti avente forza di legge

o I regolamenti del Governo (306 - 309)

- Governo, nel suo insieme, dispone di potere regolamentare generale
- 4 categorie di regolamenti governativi:
- **REGOLAMENTI DI ESECUZIONE**: esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari;
 obiettivo: norme per consentire/facilitare attuazione delle leggi, norme che integrano il contenuto delle leggi (es.: norme che specificano le caratteristiche di un concorso pubblico) ⇒ disciplina parallela e attuativa che riprende la legge che specifica
- **REGOLAMENTI ATTUATIVI DI NORME DI PRINCIPIO**: attuazione/integrazione leggi e decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a esclusiva competenza regionale
- **REGOLAMENTI INDIPENDENTI**: regolamenti su materie non coperte da riserva di legge e non già disciplinate da leggi/atti aventi forza di legge → regolamenti indipendenti sono quindi principale/unica disciplina della materia
- **REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE**: organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche, MA solo secondo le disposizioni dettate dalla legge
 - → *Art. 97 Cost.*: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge (numero, attribuzione, organizzazione ministeri, individuazione organi, competenze) ⇒ riserva di legge relativa chiarita dalla *legge n°400* 1988
- **Regolamenti in materie delegificate**

o I regolamenti ministeriali (309 - 310)

- Singoli ministri dispongono di potere regolamentare solo quando delle leggi lo prevedono es. norme di contenuto tecnico (ministro competente per materia emana regolamento e lo aggiorna)
- Forma del decreto ministeriale, richiesto parere del Consiglio di Stato, comunicazione a Presidente del Consiglio dei ministri e controllo Corte dei conti
- *Circolari ministeriali*: istruzioni che il Ministro dà a uffici amministrativi del Ministero (circolari interpretative, normative)

• LE FONTI REGIONALI E LOCALI

o Gli statuti delle Regioni (311 - 313)

- *Art. 131 Cost.*: 20 regioni
- *Art. 114 Cost.*: regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione
- *Art. 97 Cost.*: **Friuli-Venezia Giulia**, **Sardegna**, **Sicilia**, **Trentino-Alto Adige**, **Valle D'Aosta** dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale ⇒ *regioni a statuto speciale* (no disciplina fondamentare nel titolo V della Cost. ma nel proprio statuto disposto da legge costituzionale dello Stato)
- Poteri normativi regionali: leggi in tutte le materie che non siano riservate alla legislazione dello stato (disciplinano l'azione amministrativa) + propria forma di governo e organizzazione attraverso statuti (regioni ordinarie) o leggi di attuazione statuaria (regioni speciali)
- *Art. 123 Cost.*: **STATUTO REGIONI ORDINARIE** in armonia con la Costituzione
 determina:
 - → Forma di Governo
 - → Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento;

 regola:
 - → Esercizio del diritto di iniziativa
 - → Esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
 - → Pubblicazione di leggi e regolamenti regionali

 disciplina:
 - → Consiglio delle autonomie locali

 è
 - → Approvato (con procedura aggravata) e modificato da Consiglio regionale con legge approvata da maggioranza assoluta dei suoi componenti e doppia deliberazione a distanza di almeno *2 mesi*
 - ⇢ Poi pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
 - ⇢ Poi tre possibilità:
 - A) Governo può promuovere questione di legittimità costituzionale entro 30 giorni
 - B) Almeno $^{1}/_{50}$ degli elettori o $^{1}/_{5}$ del Consiglio regionale possono chiedere entro 3 mesi un referendum
 - C) Nessuno contesta lo statuto che viene promulgato e pubblicato nuovamente in vista di entrata in vigore

o La legge regionale (314 - 319)

- **LEGGI REGIONALI** *Art. 117 e 120 Cost.*
 - → Caratteristiche comuni alla legge statale:
 - ⇢ Approvate da assemblea elettiva
 - ⇢ Promulgate da Presidente della Giunta regionale
 - ⇢ Possono contenere norme difformi dalla legislazione statale
 - → Limiti del potere legislativo regionale:
 - ⇢ Oggetto della legislazione: *disciplina di poteri/azione delle autorità regionali e locali*
 - ⇢ Regioni non sono Stati in quanto non hanno pieno potere in materia di rapporti civili, reati, fattispecie criminali, organi, poteri giudiziari

Commentato [EF97]: NON sono regolamenti in quanto non sono atti normativi

Commentato [EF98]: 15 a statuto ordinario, 5 a statuto speciale

Commentato [EF99]: Trento e Bolzano sono province ad autonomia speciale

Commentato [EF94]: Personale, domicilio, corrispondenza, circolazione, riunione, associazione, fede, pensiero

Commentato [EF100]: Vincolo generale di coerenza con i principi ispiratori (anche dove la Cost. non contiene norme precise)

Commentato [EF95]: Con eccezioni stabilite dalla Costituzione

Commentato [EF101]: Se illegittime sono eliminate da Corte costituzionale

Commentato [EF96]: limiti di ammissibilità di sostanze nell'ambiente, alimenti, metodi analisi campioni, materiali di costruzione, veicoli a motore, materiali elettrici, giocattoli etc.

- 7 limiti delle leggi regionali:
 - *Rispetto della Costituzione*
 - *Rispetto dei vincoli derivanti da obblighi internazionali/ordinamento comunitario*
 - *Limitata capacità regionale di contrarre impegni su piano internazionale*
 - Regione può concludere accordi con Stati e enti territoriali interni allo stato (in determinati casi) nelle materie di competenza []
 - Diritto di partecipare alle decisioni dirette alla formazione di atti comunitari
 - Diritto e dovere di dare esecuzione e attuazione ad atti comunitari
 - Potere sostitutivo dello Stato
 - *Limite del territorio* in quanto le regioni sono istituzioni territorialmente definite, MA ciò on vieta possibili rapporti esterni es.: []
 - *Limite delle materie* (potestà su tutte le materie non esplicitamente riservate allo Stato dalla Cost.)
 - *Principi fondamentali* (materie concorrenti tra potestà legislativa statale e regionale: stato dovrebbe limitarsi a disciplinare la materia attraverso leggi di principio che precisano e delimitano ulteriormente la materia, poi alle regioni è riservata la disciplina operativa)
 - *Materie residuali*
- Procedimento legislativo regionale:
 - Una sola deliberazione
 - Legge direttamente promulgata dal Presidente della Giunta regionale
 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
 - Entrano in vigore dopo 15 giorni
- Non ci sono altri atti con valore di legge regionale ⇒ monopolio legislativo del Consiglio

- **REFERENDUM ABROGATIVO REGIONALE** *Art. 123 Cost.*

La potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale (319 - 320)

- Poteri legislativi delle regioni a statuto speciale → disciplinate da statuto della regione
- **Riforma del titolo V della Cost.** 2001 (esteso anche a regioni a statuto speciale)
 - Eliminazione del controllo preventivo sulle leggi regionali
 - Estensione dei poteri legislativi delle regioni ordinarie alle regioni speciali
 - Estensione del criterio della competenza residuale alle regioni a statuto speciale
- **Principio della disciplina più favorevole**: viene applicata la disciplina più favorevole tra quella dello statuto speciale e quella del nuovo testo costituzionale
- **POTESTÁ LEGISLATIVA PRIMARIA**: regioni a statuto speciale hanno *potestà legislativa primaria* in alcune materie da esercitarsi nel rispetto della Cost., degli obblighi internazionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali
 - Si ispira allo stesso principio della disciplina più favorevole, cioè vale la **maggiore autonomia** tra quella prevista dallo statuto speciale e quella prevista dalla Cost.

I regolamenti regionali (320 - 321)

- *Art. 117 Cost.*: coerenza tra ripartizione potestà legislativa e potestà regolamentare tra Stato e Regioni
 - "*salva delega alle Regioni*" consente al legislatore statale di affidare alle Regioni un compito di integrazione normativa
- Cost. *non specifica quale organo regionale sia titolare dei poteri regolamentari*, si limita a indicare che il Presidente della Regione emana i regolamenti regionali

Gli statuti e i regolamenti degli enti locali (321 - 323)

- NO poteri legislativi agli Enti, ma rilevanti poteri normativi riconosciuti dalla Costituzione
- *Art. 114 Cost.*: comuni, province, Città metropolitane sono enti con propri statuti
 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*: individua fondamentali organi dei Comuni e delle Province e a disciplinare i compiti rispettivi
 - Statuto locale deve essere approvato con **maggioranza dei $^{2}/_{3}$ dei consiglieri assegnati**, altrimenti 2 volte la maggioranza assoluta ei consiglieri
- *Art. 117*: comuni, province, città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite
 - *Regolamenti comunali*: deliberazione da parte del Consiglio comunale, pubblicazione sul sito internet dell'ente e affissione per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio
 - Es.: regolamenti delle circoscrizioni di decentramento, regolamento su ordinamento degli uffici e dei servizi, regolamenti di polizia locale, igiene, servizi comunali, edilizi

• ALTRE FONTI

Premessa. Atti normativi di enti pubblici e di autorità indipendenti (325 - 327)

- Statuti e regolamenti degli enti pubblici non territoriali, atti normativi delle autorità amministrative indipendenti, consuetudini, fonti internazionali attivate mediante rinvio
- Esistono in quanto ammesse e legittimate dalle fonti espressione della sovranità popolare
- **Statuti**: atti in cui sono previste le principali regole sull'organizzazione e funzionamento di società o enti
 - Alcuni non sono approvati dall'ente stesso (in quanto questo non ne ha il potere), il quale può però deciderne il contenuto attraverso una proposta
 - Sono in sostanza atti di normazione secondaria, attuazione e specificazione delle leggi
- **Autorità amministrative indipendenti**: larga autonomia a rispetto al potere politico espresso dal Governo di alcune autorità che gestiscono il potere pubblico in un determinato settore per competenza/specializzazione

Le consuetudini (327 - 329)

- **CONSUETUDINE o USO**: convinzione diffusa e generalizzata che il comportamento sia giuridicamente dovuto, norme giuridiche vengono ad esistenza attraverso il comportamento dei membri della comunità e non attraverso la deliberazione di appositi organi
 - Norma consuetudinaria consiste nel compimento di fatti giuridici, NON atti giuridici ⇒ **consuetudine è fonte di fatto**

Commentato [EF103]: Entro questo quadro tracciato dalla legge gli statuti locali determinano norme fondamentali di organizzazione dell'ente, attribuzione degli organi, forme di garanzia e partecipazione minoranze, collaborazione comuni-province, partecipazione popolare e disciplina l'accesso dei cittadini a informazioni e procedimenti amministrativi

Commentato [EF104]: Organo rappresentativo dell'intera comunità comunale

Commentato [EF102]: Organo singolo (Consiglio regionale) e non sistema bicamerale come procedimento legislativo statale
Dal 2001 non c'è più controllo preventivo sulle leggi regionali

Commentato [EF105]: Albo pretorio informatico

Commentato [EF106]: Es.: autorità per le garanzie delle telecomunicazioni, garante della concorrenza del mercato, società e borsa, anticorruzione…
Banca d'Italia ha grandi poteri normativi nel ruolo di vigilanza di credito

→ Caratteristiche che danno vita a norma consuetudinaria:
1. **Elemento materiale**: comportamento è tenuto *costantemente* e *uniformemente* dai componenti del gruppo sociale considerato
2. **Elemento psicologico**: comportamento è tenuto con la convinzione che esso sia *obbligatorio* (altrimenti è solo **abitudine**)

- **Consuetudine internazionale**: mancano autorità a livello internazionale in grado di stabilire per tutti i comportamenti da seguire ⇒ *consuetudine è l'unica fonte in grado di produrre norme vincolanti per tutti gli Stati nel campo del diritto internazionale*
 - → ≠ negli ordinamenti statali contemporanei consuetudine non ha posizione di grande importanza in quanto vengono favorite le fonti scritte e non sono ammesse consuetudini contrarie alla legge, MA sono ammesse consuetudini *al di fuori della legge* (praeter legem)
- **Consuetudine costituzionale**: comportamenti reciproci tra organi costituzionali
 - → Es.: *consultazioni* del Presidente della Repubblica nella formazione del nuovo Governo
- **Desuetudine**: le norma consuetudinaria viene meno se cessa di essere tenuto il comportamento sul quale essa si fondava
 - → Diffuse e accettate trasgressioni, con fine della convinzione dell'obbligatorietà
 - → no ammessa desuetudine contro una legge, altrimenti è *consuetudine contra legem*
- Consuetudini nascono e vengono meno nei fatti
- Esistono raccolte di consuetudini

5. LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE

• LA MAGISTRATURA ORDINARIA

○ Magistratura ordinaria e magistrature speciali. Il giusto processo (475 -477)

- **Magistratura**: corpo dei giudici chiamate a decidere le controversie nell'esercizio della funzione giurisdizionale
- Formato da magistrati ordinari
 - → *Art. 102 Cost.*: non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, al massimo sezioni specializzate
 - → MA Costituzione stessa prevede altri corpi ed organi giurisdizionali (**magistrature speciali**) che non sono disciplinati dalle stesse regole previste per la Magistratura ordinaria
- *Art. 111 Cost.*: regole che valgono in generale per l'esercizio della funzione giurisdizionale → concetto di **GIUSTO PROCESSO** (integrazione e specificazione dell'*Art. 24 Cost.*)
 - → **Principio del contraddittorio**: le regole processuali devono consentire a ciascun interessato di partecipare al processo diventandone parte
 - → **Parità delle parti**: regime processuale non deve privilegiare la posizione di una delle parti
 - → **Giudice terzo ed imparziale**: giudice deve essere concretamente estraneo alla controversia
 - → **Ragionevole durata**
 - → **Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati**

○ La magistratura ordinaria (477 - 479)

- **GIURISDIZIONE**: parte di funzione giurisdizionale attribuita alla Magistratura
 - → Magistratura ordinaria ha tutte le funzioni giurisdizionali (escluse quelle esplicitamente attribuite ai giudici speciali) ⇒ giudice ordinario ha giurisdizione di carattere generale
- *Art. 107 Cost.* Magistratura ordinaria formata da corpo di magistrati che si distinguono solo per ≠ funzioni
 - → **Funzioni giudicanti** (giudicare in posizione di terzietà)
 - → Primo grado: giudici di pace, magistrati di tribunale
 - → Secondo grado: consiglieri di corte d'appello
 - → Legittimità: consiglieri di cassazione
 - → **Funzioni requirenti** (funzioni del pubblico ministero)
 - → Primo grado: sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale
 - → Secondo grado: sostituti procuratori generali presso la corte d'appello
 - → Legittimità: sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione
- Giudici sono **funzionari professionali** → *rapporto di servizio* con lo Stato
- Rapporto di pubblico impiego → **concorso pubblico**
 - → *Art. 101 Cost.* giudici amministrano giustizia in nome del popolo MA non sono eletti da questo e non lo rappresentano ⇒ **legame indiretto tra giustizia e sovranità popolare**
- *Art. 106 Cost.* possibilità di prevedere carica elettiva per giudici onorari, MA in realtà non c'è, unici giudici onorari stabili previsti sono i **giudici di pace** (nomina per 4 anni, competenza in materia civile e limitata competenza penale, organo monocratico)
- *Art. 102 Cost.* partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia → **corti di assise** e **corti di assise di appello** (reati penali gravi, unico collegio giudicante con 6 giudici popolari sorteggiati, 2 giudici professionali)

○ La giurisdizione civile (479 - 481)

- Si occupa delle controversie riguardanti i **diritti soggettivi** sia di diritto privato che pubblico + piena giurisdizione in materia di sanzioni amministrative punitive
- Davanti a **giudice di pace** o a **tribunale** secondo criteri di competenza
- **PROCESSO o CAUSA**
 - → **Citazione in giudizio (iniziativa di parte)**: atto mediante il quale un soggetto (**attore** = colui che *agisce in giudizio*) chiama davanti al giudice un altro soggetto (**convenuto**) affinché giudice accerti la fondatezza della pretesa dell'attore nei confronti del convenuto
 - → **REGOLA DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO**: il giudice può giudicare solo in virtù delle prove che gli sono state presentate e non si può pronunciare oltre i limiti della domanda ⇒ giudice non è chiamato a fare giustizia in assoluto, ma solo in relazione a ciò che le parti gli chiedono e dimostrano davanti a lui
 - → **Primo grado**: sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ⇒ parte soccombente in giudizio può chiedere **giudizio di appello**: nuovo giudizio, rivalutati sia i fatti (**merito della controversia**) sia le norme giuridiche applicate (**diritto**) ⇒ **REGOLA DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE**
 - → **Ricorso per cassazione**: sentenze d'appello impugnate nuovamente dalla parte soccombente davanti alla Corte di cassazione, MA solo per motivi di diritto (Corte

Commentato [EF110]: Passaggio da una funzione all'altra ha dei *limiti*

Commentato [EF107]: Trattato ha effetti solo su coloro che vi abbiano regolarmente aderito

Commentato [EF108]: = in assenza di disposizioni di legge

Commentato [EF111]: Quindi i giudici sono sottoposti alla legge che è espressione del Parlamento il quale a sua volta rappresenta in popolo
Il Parlamento elegge alcuni componenti del Consiglio superiore della Magistratura

Commentato [EF112]: Solo reati che prevedono sanzione pecuniaria o alternative alla detenzione

Commentato [EF109]: *Art. 103 Cost.*: consiglio di stato, giudici amministrativi, Corte dei conti, Tribunali militari
Art. 125 Cost.: organi di giustizia amministrativa di primo grado, indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali

di cassazione verifica che i giudici di merito abbiano individuato e interpretato le norme giuridiche, *no controllo su valutazione dei fatti*)
 - ⇢ La corte *cassa* la sentenza se rileva errori
- ⇢ **Giudicato**: sentenza definitiva e immutabile relativa alla specifica controversia
 - ⇢ **Dolo**, **falsità delle prove** etc. casi nei quali la sentenza può essere revocata

○ La giurisdizione penale (481 - 485) *Art. 112 Cost.*

- **GIURISDIZIONE PENALE**: attraverso un **processo penale** è rivolta ad accertare responsabilità di colui che sia accusato di reato (**imputato**), azione penale iniziata dal **pubblico ministero**, in quanto il reato in questione, vista la sua gravità, non offende solo l'ingiuriato, MA l'intera collettività (lesioni *perseguibili d'ufficio*)
 - ⇢ **Primo grado** esercitata da tribunale monocratico o collegiale oppure dalla **corte di assise**
- **PRINCIPIO INQUISITORIO**: il giudice deve stabilire la verità cercando anche d'ufficio le prove necessarie
 - ⇢ In passato sistema italiano era *sistema misto*: elementi inquisitori prevalevano ⇒ prove raccolte e precostruite dal giudice istruttore (giudice non era realmente terzo) prima del dibattimento in aula, dibattimento che fungeva da pura *verifica e valutazione di prove già acquisite*
- **PRINCIPIO ACCUSATORIO** (es. USA): **esame incrociato** tra il pubblico Ministero e la difesa, sono le due parti che devono far emergere la verità (*inchiesta preliminare*, MA il giudice non vi partecipa) e convincere il giudice, il quale deve solo far rispettare le regole del confronto
 - ⇢ Riforma del sistema penale italiano conclusasi nel 1988 è ispirato di massima ai principi del sistema accusatorio
- **PROCEDIMENTO ORDINARIO**
 - ⇢ Pubblico Ministero svolge indagini preliminari. al termine di queste o il p.m. formula una richiesta di rinvio a giudizio (richiesta di instaurazione di un processo penale a carico dell'*indagato*), oppure viene formulata una richiesta di archiviazione (per certificare l'infondatezza della notizia di reato)
 - ⇢ Con la richiesta di rinvio in giudizio l'indagato diventa *imputato* e si apre il processo penale vero e proprio → dibattimento (accusa *VS* difesa)
 - ⇢ *Condanna*
 - ⇢ *Assoluzione Art. 530 c.p.p.*
 - ⇢ Mancanza di *prova sufficiente di colpevolezza*
 - ⇢ *Il fatto non sussiste*
 - ⇢ *L'imputato non ha commesso il fatto*
 - ⇢ *Il soggetto responsabile del fatto non è imputabile/punibile*
 - ⇢ *Il fatto non costituisce reato*
- **Procedimenti speciali**: giudizio abbreviato, applicazione della pena a richiesta delle parti, procedimento per decreto (obiettivo è non ricorrere al dibattimento);
 giudizio direttissimo, giudizio immediato nel caso in cui la prova sia evidente (obiettivo è anticipare il dibattimento evitando fasi preliminari)
- **GRADI DI GIUDIZIO**: primo grado, corte d'appello (appello presentabile sia da imputato che da p.m.) oppure corte d'assise, corte d'assise d'appello; ricorso per cassazione (solo per motivi di diritto)

!!!appello se proposto solo da imputato NON può concludersi con pena più grave di quella inflitta in primo grado!!!

- PRINCIPI COSTITUZIONALI
 - ⇢ *Art. 27 Cost.* imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
 - ⇢ *Art. 27 Cost.* la responsabilità penale è personale
 - ⇢ *Art. 27 Cost.* le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere a rieducare il condannato (non è ammessa la pena d morte)
 - ⇢ *Art. 25 Cost.* non sono ammessi organi giudicanti straordinari + principio della irretroattività della legge penale
 - ⇢ *Art. 111 Cost.* regole per il giusto processo
 - ⇢ No estradizione se nello stato richiedente è prevista la pena di morte per il reato di cui la persona è accusata

○ Il Consiglio superiore della magistratura (486 - 488)

- Organo di autogoverno della magistratura
- **INDIPENDENZA DEI GIUDICI** *Art. 104 Cost.*: Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (compreso il Governo)
 - ⇢ Strumenti giuridici volti a garantire l'indipendenza della Magistratura:
 - ⇢ Limitazione dei diritti: limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici al fine di garantire che l'azione dei componenti della Magistratura sia e appaia esente da influenze politiche
 - ⇢ Stato giuridico privilegiato → *Art. 107 Cost.* sono *inamovibili* dalle posizioni che svolgono e dal luogo ove le svolgono (eccezione se questo accade col loro consenso o per decisione del Consiglio superiore della magistratura)
- **FUNZIONI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**
 - ⇢ *Art. 105 Cost.*: tutte le funzioni di amministrazione del settore del pubblico impiego dei magistrati (giudici e pubblici ministeri) sono attribuite al Consiglio superiore della magistratura
- **COMPOSIZIONE CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**
 - ⇢ $^2/_3$ (16 componenti elettivi) magistrati ordinari
 - ⇢ Primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione
 - ⇢ Presidente del Consiglio superiore della Magistratura è il Presidente della Repubblica
 - ⇢ $^1/_3$ (8 membri) professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio eletti dal Parlamento in seduta comune → membri laici
 - ⇢ Vice presidente è scelto tra i membri laici
- Componenti sono tutti giuristi, obiettivo è mantenere *indipendenza* dell'organo e contemporaneamente *collegamento* con le istituzioni democratiche
- Provvedimenti del Consiglio superiore della Magistratura sono **provvedimenti amministrativi**, emanati con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro della giustizia
- **Sezione disciplinare del Consiglio superiore** può infliggere ai giudici sanzioni disciplinari per comportamenti scorretti/irregolari
 - ⇢ Hanno carattere giurisdizionale e possono essere impugnate solo mediante riscorso alla Corte di cassazione
 - ⇢ Se giudice commette reato/illecito civile è giudicato dalla Magistratura ordinaria

• LA CORTE COSTITUZIONALE

○ Il problema del controllo di legittimità delle leggi (511 - 512)

Commentato [EF113]: MA in alcuni casi l'ingiuria non è punibile se non su **querela** dell'ingiuriato (*Art. 597 c.p.*)

Commentato [EF118]: infatti al Ministero della giustizia è affidato solo il compito di organizzare e amministrare il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (carceri), ma non ha potere nei confronti dei magistrati (tranne quello di promuovere un'azione disciplinare)

Commentato [EF119]: stesse limitazioni per militari di carriera in servizio attivo, funzionari e agenti di polizia, rappresentati diplomatici e consolari all'estero

Commentato [EF120]: eletti dagli altri magistrati ordinari

Commentato [EF114]: p.m. cerca prove di colpevolezza per ottenere condanna imputato, MA nel caso in cui nel corso del processo si renda conto della sua innocenza il p.m. **deve** richiedere l'assoluzione

Commentato [EF115]: **Presunzione di non colpevolezza**: principio sul quale si fonda il sistema giuridico
In questo caso sentenza di assoluzione non iscritta nel calendario giudiziario

Commentato [EF116]: Anche se sono sentenze di assoluzione per queste motivazioni l'imputato può comunque proporre appello

Commentato [EF117]: in caso di flagranza di reato o di confessione già resa

- Costituzione rigida necessita la presenza di un meccanismo di verifica della legittimità costituzionale delle leggi
 - → Problema di natura giuridica, MA avente anche lato politico non trascurabile ⇒ necessario giudice apposito → **Corte costituzionale** formata da soli *giuristi*
- **FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE**
 - → Verificare della conformità delle leggi alla Costituzione
 - → Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regioni *Art. 134 Cost.*
 - → Giudicare sulle accuse promosse al Capo dello Stato *Art. 134 Cost.*

o La Corte e i suoi giudici (513 - 514)

- **COMPOSIZIONE CORTE COSTITUZIONALE** *Art. 135 Cost.*
 - → 15 giudici costituzionali
 - → Solo giuristi (magistrati delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati con 20 anni di esercizio professionale)
 - → $^1/_3$ nominati da Presidente della Repubblica, $^1/_3$ dal Parlamento in seduta comune e $^1/_3$ dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa (3 Corte di cassazione, uno Consiglio di Stato, uno Corte dei conti)

 !!!indipendenza dei giudici da maggioranza politica!!!
- Carica per **nove anni**, una sola volta nella vita senza possibilità di rielezione/nomina
- **IMMUNITÀ** parallele a quelle dei membri del Parlamento
- **LIMITI**: non possono essere contemporaneamente membri di Parlamento/Consiglio, esercitare professione di avvocato/attività professionale, commerciale, industriale, conservare altri uffici/incarichi pubblici e far parte di associazione o partito politico
- Requisiti soggettivi per ammissione + possibilità di sospensione/rimozione d'ufficio
- **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO** *Art. 135 Cost.*
 - → Corte costituzionale elegge proprio presidente che rimane in carica per tre anni
 - → Corte funziona con intervento di almeno 11 membri
 - → Udienze sono pubbliche
 - → Decisioni deliberate in camera di consiglio e prese a maggioranza assoluta dei votanti
 - → Autonomia normativa e contabile

o Il giudizio di legittimità costituzionale (514 - 520)

- *Art. 134 Cost.*: compito di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge (decreto legislativo e decreto-legge), dello Stato e delle Regioni

 !!!non è controllo generalizzato di legittimità su tutte le leggi, Corte costituzionale è vero e proprio giudice (non un organo di controllo), giudica le controversie!!!
 - → Questione su legittimità costituzionale può essere sollevata solo nel corso di un giudizio già instaurato davanti a un giudice (*giudice a quo*) ⇒ **accesso incidentale**
 - → Sia giudice che una delle due parti del processo possono proporre questione di illegittimità
 - → Poi **due verifiche preliminari**:
 - → **Verifica della rilevanza**: no questione di legittimità costituzionale su qualunque norma, solo se è **realmente necessaria** per la soluzione del caso posto
 - → **Verifica che la questione non sia manifestamente infondata**: giudice a quo deve valutare personalmente se il dubbio sia fondato
 - → Giudice a quo pone questione a Corte costituzionale e **sospende il processo**
 - → Giudizio instaurato davanti a Corte costituzionale
 - → Possono costituirsi le parti del giudizio a quo o presidente giunta regionale o presidente consiglio dei ministri
 - → Vale **principio della domanda**: il giudice non può giudicare oltre a quello che gli è richiesto
- *Art. 127 Cost.* **GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE/D'AZIONE**: Stato *VS* Regioni sono direttamente le parti interessate e possono impugnare davanti alla corte le norme ritenute illegittime
 - → Stato può impugnare una legge regionale per qualunque violazione alla Cost., Regioni solo se violano le competenze che la Cost. riserva alle regioni
 - → Limite di 60 giorni dalla pubblicazione per il ricorso

o Il giudizio di legittimità costituzionale: segue (521 - 526)

- **Sentenze di rigetto** (Corte rigetta le censure contro la norma in questione)
 - → No effetti giuridici particolari, consente la ripresa del giudizio dal quale era sorto
- **Sentenze di accoglimento** (norma contestata è effettivamente in contrasto con Cost.)
 - → **Sentenze interpretative** (sentenze rese in relazione di una specifica interpretazione della disposizione contestata → si discute delle norme ricavabili dal testo, che rimane invariato)
 - → **Sentenze additive** (estensione della norma anche a soggetti/casi esclusi comprendendoli nella norma stessa)
 - → **Sentenze sottrattive** (riduzione dell'ambito di applicazione della disposizione legislativa)
 - → **Sentenze sostitutive** (sostituzione di uno dei termini normativi)
- *Art. 136 Cost.*: sentenza di illegittimità costituzionale = la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (annullamento)
 - → Norma non si applica più a casi ancora aperti (giudizio pendente) ⇒ effetti delle sentenze di accoglimento retroagiscono per tutti i rapporti che non siano esauriti

o I conflitti di attribuzione (526 - 529) *Art. 134 Cost.*

- **CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE**: controversia con la quale si *rivendica* come proprio un'attribuzione che anche altri rivendicano come propria
 - → Corte giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra stato e regioni e tra regioni
 - → Si può anche lamentare davanti alla corte il cattivo esercizio del potere altrui nel caso in cui questo comporti una lesione alla posizione altrui garantita dalla Cost.
 - → Conflitto tra poteri dello stato non è soggetto a termini, Corte costituzionale provvede a valutare ammissibilità del conflitto
 - → Conflitto tra Stato e Regioni: regioni che si sentono lese nella loro sfera di autonomia garantita dalla Cost. da provvedimenti amministrativi dello Stato (anche atti giurisdizionali)
 - → Anche per comportamenti che non si traducono in emanazione di atti
 - → Termine di 60 giorni dalla pubblicazione → situazioni giuridiche non possono più essere poste in questione una volta decorso il termine

o Le altre funzioni della Corte (529 - 530)

Commentato [EF121]: leggi incostituzionali se: contrastano con la Cost. o altre leggi costituzionali, se i decreti legislativi contrastano con la legge di delega, se leggi regionali contrastano con leggi statali
Leggi italiane non devono contrastare con normativa dell'UE

Commentato [EF126]: Nessun altro soggetto può farlo, al massimo alcuni specifici conflitti promossi da poteri dello Stato

Commentato [EF127]: Problema quando una persona *ritiene* che la legge sia incostituzionale, ma la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata → per non rischiare di incappare in sanzioni nel caso in cui la sentenza della Corte sia di rigetto la legge va applicata, anche se l'opinione personale di colui che la applica è differente

Commentato [EF128]: Stessa disposizione → più interpretazioni → norme diverse

Commentato [EF122]: No perquisizione personale o provvedimenti restrittivi della libertà personale senza autorizzazione della Corte costituzionale
Non sono sindacabili né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni

Commentato [EF123]: Può essere rieletto se è entro i 9 anni di carica di giudice costituzionale

Commentato [EF124]: Oggetti del giudizio di legittimità costituzionale

Commentato [EF129]: Principali: Governo, le due camere, Presidente della Repubblica, Consiglio superiore della Magistratura (ogni giudice in quanto indipendente + comitato promotore di referendum abrogativo)

Commentato [EF125]: Giudice di qualunque tipo e grado, MA non deve essere organo che è giudice in astratto (es.: Consiglio superiore della magistratura) ⇒ criterio obiettivo prevale sull'astratto criterio soggettivo
Anche la stessa Corte costituzionale può operare come giudice a quo nel momento in cui nei suoi lavori dovesse di dubbia conformità alla Cost.

Commentato [EF130]: Considerato non come una sola persona giuridica, ma come conglomerato di enti

Commentato [EF131]: SOLO se riguardano ambiti che la Cost. garantisce alle Regioni, altrimenti controversia davanti a *giudice amministrativo*

- *Art. 134 Cost.* corte agisce come giudice penale nei confronti del Presidente della Repubblica quando questo viene accusato di alto tradimento e attentato alla Costituzione
 - ⇢ Composizione: 15 componenti regolari + 16 componenti civili (sorteggiati da lista di 45 cittadini aventi le caratteristiche di eleggibilità a senatore)
- *Legge costituzionale n°1* 11.03.1953 **giudizio sull'ammissibilità dei referendum abrogativi**